SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

Ministero dell'interno

DECRETO 17 maggio 2007.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale, spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2007, per i servizi gestiti in forma associata.

07A04647

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

DETERMINAZIONE 10 maggio 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari». (Repertorio atti n. 93/CSR del 10 maggio 2007).

07A04686

DETERMINAZIONE 10 maggio 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni. (Repertorio atti n. 94/CSR del 10 maggio 2007).

07A04687

DETERMINAZIONE 10 maggio 2007.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare. (Repertorio atti n. 103/CSR del 10 maggio 2007).

07A04688

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DIRETTIVA 16 febbraio 2007.

Vigilanza sull'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'art. 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, che sottopone l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, alla vigilanza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Visti gli articoli 102, 103 e 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, che, nello stabilire gli ambiti ed i criteri fondamentali di esercizio della suddetta attività di vigilanza, dispone che l'Autorità vigilante possa anche richiedere copia delle deliberazioni di prioritaria importanza adattate dai consigli di amministrazione dell'Agenzia, nonché notizie e documentazione sulle attività svolte ed i provvedimenti adottati;

Ravvisata l'opportunità di ridefinire le forme, le modalità ed i tempi del concreto svolgimento della funzione di vigilanza da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Istruttoria relativa all'attività svolta dagli organi ed uffici dell'Agenzia.*

1.1 Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio I, di seguito denominato «Dipartimento», ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sull'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e relative articolazioni territoriali, di seguito denominata «Agenzia»:

a) cura l'esame, anche formulando richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, della relazione semestrale sull'attività dell'Agenzia e degli atti fondamentali di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465;

b) richiede all'Agenzia, ove ne ravvisi l'esigenza, la trasmissione degli altri atti e documenti indicati nell'art. 33, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

c) può altresì richiedere all'Agenzia notizie in ordine allo stato degli adempimenti dalla stessa posti in essere per il compimento di atti obbligatori per legge o per regolamento;

d) esamina le deliberazioni adottate dal Collegio dei revisori e richiedendo allo stesso Collegio relazioni sull'attività svolta dall'Agenzia e pareri sulla regolarità contabile dei singoli atti dalla stessa adottati;

e) può convocare, periodicamente, apposite riunioni di raccordo con gli organi dell'Agenzia, per acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

1.2 Gli atti di cui all'art. 33, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ed i relativi chiarimenti, sono trasmessi al Dipartimento entro quindici giorni dall'adozione o dalla richiesta.

1.3 Qualora il Dipartimento, a conclusione dell'istruttoria di cui ai punti 1.1 e 1.2, ravvisi la sussistenza di violazioni di legge, ne informa il Ministro, che, valutata la gravità delle illegittimità riscontrate, invita l'Agenzia a modificare o ad annullare l'atto in sede di autotutela. Per l'adempimento di tali richieste è assegnato un congruo termine, decorso il quale il Ministro interviene con i poteri sostitutivi di cui all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

1.4 Il Dipartimento acquisisce presso l'Agenzia notizie sulle iniziative correttive e di adeguamento dalla stessa assunte in relazione alle osservazioni ed ai rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei conti in sede di esame del rendiconto generale della gestione deliberato ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e ne riferisce al Ministro ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

1.5 Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di richiesta della documentazione di cui alla lettera *b)* del precedente punto 1.1, l'Agenzia trasmette trimestral

mente al Dipartimento l'elenco degli atti, con l'indicazione degli estremi di identificazione e di una sintetica descrizione dell'oggetto idonea ad illustrarne il contenuto, che di seguito si indica:

le deliberazioni del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali di amministrazione e gli atti emanati dal Direttore generale su delega del Consiglio, di carattere generale, che incidano sull'assetto dell'organizzazione dell'Agenzia o che rivestano una particolare rilevanza.

Il Dipartimento può altresì richiedere, qualora ne ravvisi l'esigenza, ogni ulteriore atto di cui all'art. 33, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, secondo le modalità di cui al punto 1.2 della presente direttiva.

2. *Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Agenzia.*

2.1 Il Ministro esercita comunque nei confronti dell'Agenzia il potere sostitutivo a mezzo di commissario *ad acta* nei seguenti casi:

a) mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione;

b) mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo;

c) mancata adozione, da parte dell'Agenzia, in sede di autotutela, dei provvedimenti di modifica o di annullamento di propri atti per motivi di legittimità a seguito delle richieste di cui ai punti 1.3 e 1.4;

d) mancata adozione, da parte dell'Agenzia, di atti obbligatori.

2.2 L'intervento sostitutivo è disposto previa diffida ed infruttuoso decorso del termine assegnato per provvedere.

3. *Scioglimento degli organi di amministrazione dell'Agenzia.*

3.1 Nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, di gravi e reiterate violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'ente, nonché di reiterate omissioni dei provvedimenti necessari ad eliminare una condizione di squilibrio finanziario, il Ministro dispone, ove occorra, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dell'ente fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

3.2 Analogamente si provvede nei riguardi del Consiglio di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia nel caso di impossibilità di funzionamento o di reiterate violazioni di legge.

3.3 La commissione straordinaria è composta di tre membri scelti tra persone munite di adeguata professionalità ed esperte dell'ordinamento delle autonomie locali.

3.4 Il decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia o di quelli delle sezioni regionali è adottato dal Ministro ed è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché ai presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.

4. *Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare relativi all'Agenzia.*

4.1. Il Dipartimento, previa acquisizione presso l'Agenzia dei necessari elementi documentali e di valutazione in fatto ed in diritto, istruisce i ricorsi straordinari presentati al Presidente della Repubblica avverso gli atti adottati dagli organi centrali e periferici della medesima Agenzia, nonché gli atti di sindacato ispettivo parlamentare aventi ad oggetto l'attività dell'Agenzia, ai fini della formulazione della risposta del Governo.

5. *Istruttoria relativa all'attività svolta dagli organi ed uffici della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.*

5.1 Il Dipartimento, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministro sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e relative articolazioni territoriali, di seguito denominata «Scuola»:

a) cura l'esame, anche formulando richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, sull'attività della Scuola e sui suoi atti fondamentali, tra cui, in particolar modo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396:

il piano generale della formazione ed il relativo piano finanziario;

il rendiconto annuale della gestione, comprensivo della connessa relazione illustrativa;

le convenzioni per l'attività didattica deliberate dalla sede centrale e dalle sedi regionali ed interregionali della Scuola;

b) può richiedere alla Scuola notizie in ordine allo stato degli adempimenti dalla stessa posti in essere per il compimento di atti obbligatori per legge o per regolamento;

c) può convocare, periodicamente, apposite riunioni di raccordo con gli organi della Scuola, per acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5.2 Gli atti ed i chiarimenti di cui al punto 5.1 sono trasmessi al Dipartimento dall'Agenzia entro quindici giorni dall'adozione o dalla richiesta.

5.3 Qualora il Dipartimento, a conclusione dell'istruttoria di cui al punto 5.1, ravvisi la sussistenza di violazioni di legge, ne informa il Ministro che, valutata la gravità delle illegittimità riscontrate, invita la Scuola a modificare o ad annullare l'atto in sede di autotutela. Per l'adempimento di tali richieste è assegnato un congruo termine, decorso il quale il Ministro interviene con i poteri sostitutivi connessi alla funzione di vigilanza ad esso attribuita ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Ministro: LANZILLOTTA

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 386

07A04661

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaeta Ana Filomena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2000, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Gaeta Ana Filomena, nata a Gruzalia (Brasile) il 10 febbraio 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Assistente social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Assistente social», conseguito presso la «Universidade Estadual de Londrina» in data 10 dicembre 1986 come attestato in data 12 gennaio 1987;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Servico Social 11 Regiao/PR» dal 20 febbraio 1988 al 29 febbraio 1989 e dal 15 gennaio 1997 al 10 dicembre 2005;

Preso atto della documentazione presentata relativa a formazione e ad attività professionale;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007; il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra il quale si è riservato di definire la misura compensativa con separato parere;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale» - Sez. B, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gaeta Ana Filomena, nata a Gruzalia (Brasile) il 18 febbraio 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale

titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - Sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04448

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, al sig. Pisoni Mario Claudio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pisoni Mario Claudio, nato a San Fernando (Argentina) il 4 dicembre 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Licenciado en Informatica», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciatura en Informatica» conseguito presso l'«Istituto Tecnologico de Buenos Aires» in data 22 dicembre 1993, rilasciato in data 10 maggio 1994 e del titolo di «Especialista en Telecomunicaciones», conseguito presso l'«Istituto Tecnologico de Buenos Aires» in data 20 dicembre 1996 e rilasciato in data 16 maggio 1997;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Consejo Profesional en Ciencias Informaticas» al n. 4227 dal 26 gennaio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli ingegneri, settore dell'informazione e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Pisoni Mario Claudio, nato a San Fernando (Argentina) il 4 dicembre 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sez. A, settore dell'informazione.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04449

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Penuela Rojas Alicia Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Penuela Rojas Alicia Cristina, nata a Caracas il 17 gennaio 1977, cittadina venezuelana, direttta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di biologa di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologa;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Licenciado en Biologia», conseguito presso l'«Universidad Simon Bolivar» in data 16 novembre 2000, ha conseguito inoltre il Master di II livello in «Analisi Chimiche e Controllo di Qualità» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in data 24 marzo 2006 e produce documentazione relativa allo svolgimento di tirocini presso la società «Empresas Polar» di Caracas;

Considerato che in Venezuela il titolo accademico di «Licenciado en Biologia» è condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione di biologo, come da dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a Caracas del 9 gennaio 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 6 marzo 2007;

Visto l'art. 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Alla sig.ra Penuela Rojas Alicia Cristina, nata a Caracas il 17 gennaio 1977, cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi sezione A della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04450

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2007.

Accreditamento della società «On Line S.a.s.» di Franco Anna Maria & C., in Potenza, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 settembre 2006, pervenuta in pari data, integrata il 14 febbraio 2007 e il 5 aprile 2007, con la quale la sig.ra Franco Anna Maria, nata a

Potenza il 28 giugno 1961, in qualità di legale rappresentante della società «On Line S.a.s.» di Franco Anna Maria & C., con sede legale in Potenza via Del Seminario Maggiore n. 115 - P.I. n. 01171940768 ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla «On Line S.a.s.» di Franco Anna Maria & C., risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, nei locali siti in Potenza, via del Seminario Maggiore n. 115 ove ha sede la stessa società,

che i formatori nelle persone di:

prof. Rodolfo Vitolo, nato a Battipaglia il 28 giugno 1953; prof. Giovanni Capo, nato a Cava De' Tirreni l'11 marzo 1967; prof.ssa Mariassunta Imbrenda nata a Potenza il 26 settembre 1968, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento della società «On Line S.a.s.» di Franco Anna Maria & C., con sede legale in Potenza via del Seminario Maggiore n. 115 - P.I. n. 01171940768, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04682

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2007.

Accreditamento della associazione «ISDACI - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», in Milano, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 ottobre 2006 prot. DAG 17/11/2006 0121145.E ed integrata in data 29 marzo 2007, con la quale il dott. Fausto Pocar, nato a Milano il 21 febbraio 1939, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ISDACI - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale, con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n. 7- P.I. n. 08575360154, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione ISDACI risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso Promos, Azienda speciale della Camera di commercio di Milano, con sede presso il Palazzo Affari ai Giureconsulti sito in Milano, piazza Mercanti n. 2;

che i formatori nelle persone di:

avv. Andrea Bandini, nato ad Arezzo il 17 novembre 1963; avv. Cesare Vaccà, nato a Milano il 25 maggio 1952; prof.ssa Anna Maria Bernini, nata a Bologna il 17 agosto 1965, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione ISDACI - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale, con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n. 7 - P.I. n. 08575360154, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04683

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2007.

Accreditamento della associazione «Camera per la mediazione delle controversie», in Monza, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 15 gennaio 2007, prot. DAG 11/01/2007. 0003755.E, integrata in data 21 marzo 2007, con la quale il sig. Fabrizio Biagi, nato a Como l'8 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Camera per la mediazione delle controversie», con sede legale in Monza (Milano), via Gerardo dei Tintori n. 7 - P.I. 03715550962, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «Camera per la mediazione delle controversie» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso l'Istituto missionario Sacro Cuore, con sede in Monza (Milano), via Appiani n. 1;

che i formatori nelle persone di:

avv. Avio Giacovelli, nato a Perugia il 22 febbraio 1955;

avv. Francesca Sorbi, nata a Milano il 19 novembre 1960;

avv. Vittorio Sala, nato a Seregno (Milano) il 27 novembre 1949,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento della associazione «Camera per la mediazione delle controversie», con sede legale in Monza (Milano), via Gerardo dei Tintori n. 7 - P.I. n. 03715550962, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04681

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2007.

Iscrizione, nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, denominato «Servizio di conciliazione», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 27 novembre 2006, prot. DAG 04/12/2006. 0128517.E, integrata il 31 marzo 2007, con la quale il dott. Luca Mantellassi nato a Firenze il 3 ottobre 1957, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze piazza dei Giudici n. 3, c.f. 80002690487, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla associazione «della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, c.f. 80002690487, denominato «Servizio di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 4 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04680

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2006.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure

indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, dl bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) e 20 settembre 2005 con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede, tra l'altro, ampie forme di dismissioni immobiliari e di esternalizzazioni di compiti istituzionali dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, in favore di una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze già attribuite, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis,* lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Su proposta del ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato così come determinate dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) di seguito denominato decreto ministeriale 21 luglio 2003;

e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2005 di seguito denominato decreto ministeriale 20 settembre 2005.

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 20 settembre 2005), l'ufficio di cui al punto 2.0.c) è soppresso.

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 2.3 è sostituito come segue:

«Nell'ambito del Dipartimento operano i Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.), i quali eseguono le verifiche, le ispezioni e gli accertamenti previsti dalle norme vigenti e dai protocolli d'intesa stipulati con enti ed organismi pubblici, gli accertamenti connessi all'attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti le verifiche e le ispezioni concordate con altre amministrazioni pubbliche; gli accertamenti istruttori richiesti dalle procure della Repubblica e dalla Corte dei conti.

2.3.1. I S.I.Fi.P. attuano il decentramento sul territorio delle attività di accertamento e di quelle di coordinamento delle risultanze ispettive. Le circoscrizioni territoriali dei S.I.Fi.P. sono le seguenti:

prima (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria);

seconda (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);

terza (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise);

quarta (Campania, Puglia, Basilicata);

quinta (Calabria, Sicilia, Sardegna).

2.3.2. I S.I.Fi.P. sono organizzati in ragione di materia, nei seguenti settori dirigenziali:

Settore I

Affari generali e coordinamento dei S.I.Fi.P. con particolare riguardo alle esigenze degli ispettori decentrati sul territorio. Supervisione delle funzioni di coordinamento delle risultanze ispettive decentrate agli uffici centrali di bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato. Accertamenti ed indagini conoscitive. Organizzazione delle conferenze periodiche degli ispettori, redazione dei piani e dei programmi ispettivi, ideazione di strategie ispettive anche in collaborazione con altre amministrazioni, diffusione capillare delle conoscenze dei risultati dell'attività ispettiva nell'ambito dell'ispettorato.

Settore II

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle comunicazioni, delle attività produttive, dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti — limitatamente al Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo —, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.

Settore III

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti — limitatamente al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali ed al Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici —, per i beni e le attività culturali — eccetto gli archivi di Stato —, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.

Settore IV

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'amministrazione dell'economia e delle finanze — eccetto il Dipartimento delle politiche fiscali —, del Dipartimento dei trasporti terrestri, degli archivi di Stato, nonché degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Attività ispettiva sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie provinciali dello Stato. Accertamenti connessi all'attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti. Verifiche per conto di altre amministrazioni.

Settore V

Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle amministrazioni della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze — limitatamente al Dipartimento delle politiche fiscali —, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. Verifica della economicità e della legittimità dell'attività delle regioni, delle province, dei comuni, delle Comunità montane, dei loro consorzi ed associazioni e degli enti e delle aziende dagli stessi dipendenti, che producono servizi di pubblica utilità.

2.3.3. Ai suddetti settori fanno capo 148 posizioni dirigenziali distinte nel modo seguente:

n. 62 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nei confronti di enti e gestioni di particolare complessità e rilevanza, anche coordinando altri funzionari in servizio al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; accertamenti di particolare delicatezza e complessità da svolgere per delega di adempimenti istruttori da parte di procuratori della Repubblica o delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; incarichi di componenti di commissioni interministeriali d'inchiesta; incarichi di commissari "ad acta", nonché compiti di coordinamento all'interno dei settori;

n. 86 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di minore complessità e/o gerarchiche, nonché agli accertamenti connessi all'attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti.».

3. L'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2002) al punto 2.7 le competenze degli uffici II e VI dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, sono così modificate:

«Ufficio II. Coordinamento delle attività di analisi, delle tecniche della previsione finanziaria e del monitoraggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni; adempimenti procedurali e di monitoraggio del patto di stabilità interno.

Ufficio VI. Previsioni, rilevazioni e monitoraggio dei dati di cassa delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie, degli enti pubblici non economici, università, enti portuali e camere di commercio per le relazioni trimestrali di cassa e per il D.P.E.F.; rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei relativi conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni.».

4. L'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, e dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2005), al punto 2.9 le competenze dell'ufficio I e dell'ufficio IV dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti sono così modificate:

«Ufficio I. Collabora direttamente con l'ispettore generale capo per la realizzazione e l'applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'attività degli uffici dell'Ispettorato, ne cura gli affari generali e l'amministrazione del personale in servizio. Cura, altresì, le relazioni esterne e i rapporti con i Dipartimenti dell'amministrazione, con il Gabinetto del Ministro nonché con la società di cui alla legge n. 112/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Mantiene i contatti con le organizzazioni sindacali del personale. Predispone la contabilità economica per centri di costo ai fini della formulazione del budget previsionale e del conto consuntivo. Attiva un sistema di rilevazioni periodiche di sintesi e di dettaglio per il monitoraggio dell'andamento delle procedure di liquidazione e dello stato delle stesse. Esercita le facoltà del socio e vigila sulle società controllate dallo Stato per le quali sia intervenuto il decreto di avocazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Ufficio IV. Sovrintende alla tenuta degli archivi degli atti degli enti liquidati ed in liquidazione ed allo smaltimento degli atti che non debbono essere più conservati, nonché alla razionalizzazione di tale servizio ed al contenimento dei relativi costi. Cura la gestione del servizio atti ingiuntivi. Cura le operazioni di liquidazione e di chiusura delle seguenti gestioni liquidatorie: Federazioni artigiani, commercianti e coldiretti, nonché Casse mutue artigiani, commercianti e coldiretti (ex ufficio XIII). Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori addetti ai quotidiani; Cassa nazionale malattia gente dell'aria; FASDAI (Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali). Cassa soccorso azienda tranvie autobus comune di Roma (ATAC). Opera nazionale combattenti (ONC). Ente nazionale assistenza lavoratori. Ente nazionale per le tre Venezie. Fondazione figli degli italiani all'estero. Gestione case lavoratori. Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale. Cura la presa in carico (consegne) degli enti soppressi e/o già posti in liquidazione. Cura, altresì, i rapporti con la cessata Azienda universitaria "Policlinico Umberto I", nonché con le gestioni liquidatorie distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa. Predispone gli atti relativi alla chiusura delle gestioni liquidatorie nonché i decreti di trasferimento debiti e crediti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Cura tutte le problematiche attinenti ad enti già chiusi con decreto ministeriale. Gestisce i capitoli del bilancio dello Stato numeri 2870, 2871 e 7575.».

5. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, e dall'art. 2, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2005), al punto 2.9 sono soppressi gli uffici V e XIII dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.

6. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000) il punto 2.12 è sostituito dal seguente:

«2.12. Centro nazionale di contabilità pubblica.

Il Centro nazionale di contabilità pubblica si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando le competenze degli ispettorati generali così come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154:

Ufficio I - Coordinamento dei servizi e delle attività svolte dagli uffici del Centro. Attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al direttore. Operatività della struttura organizzativa e funzionale del Centro, affari generali e segreteria. Relazioni sindacali. Proposizione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del personale monitoraggio degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti dal Centro.

Ufficio II - Raccolta coordinata delle disposizioni sugli ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea. Tenuta, gestione e sviluppo di una banca dati normativa in materia di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea. Attività di informazione e documentazione istituzionale. Analisi dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della contabilità nazionale. Riordinamento e semplificazione dell'ordinamento legislativo attraverso anche la predisposizione di testi unificati e coordinati. Elaborazione di metodologie per il controllo dei termini e del linguaggio normativo (drafting), al fine del miglioramento della qualità dei testi normativi. Redazione di circolari, di istruzioni generali e di manuali di servizio.

Ufficio III - Coordinamento dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; gestione del modello informatico di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; previsione e monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici; elaborazioni, simulazioni e verifica mensile della compatibilità dell'andamento del fabbisogno con i predetti obiettivi; preconsuntivo del fabbisogno mensile e annuale; previsione e verifica dei flussi giornalieri di cassa delle tesorerie provinciali e della tesoreria centrale per stabilizzare la gestione del saldo del conto di disponibilità; previsioni annue e mensili dei flussi di cassa del settore statale; previsioni annue del settore pubblico nonché dell'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche; attività interdipartimentali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; rapporti, per le materie di competenza, con istituzioni nazionali ed internazionali.

Ufficio IV - Attività di predisposizione del quadro di costruzione del settore statale e del settore pubblico; di coordinamento nella predisposizione delle relazioni trimestrali di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed elaborazione, per quanto di competenza, degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica; monitoraggio della coerenza dei conti per i vari comparti in un quadro di coerenza con i prefissati complessivi obiettivi di finanza pubblica; rapporti, per le materie di competenza, con istituzioni nazionali ed internazionali, ivi comprese le attività istruttorie per le notifiche all'Unione europea e all'Eurostat previste ai sensi della procedura dei disavanzi eccessivi e per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dal regolamento SEC '95.

Ufficio V - Attività di valutazione della coerenza delle iniziative di carattere legislativo ed amministrativo con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici, sulla base degli effetti finanziari stimati dagli ispettorati competenti per materia. Analisi della normativa comunitaria in materia di contabilità nazionale e delle decisioni Eurostat in materia di interpretazione e classificazione dei dati di finanza pubblica. Rapporti, per le materie di competenza, con istituzioni nazionali ed internazionali, redazione di pareri, audizioni, analisi comparata dei sistemi di elaborazione dei dati rilevanti ai fini della contabilità nazionale adottati dagli altri Paesi europei. Analisi delle problematiche per la normalizzazione dei conti pubblici in termini di adeguamento al Sistema europeo di conti economici integrati.

Ufficio VI - Rapporti con l'Istat anche per le rilevazioni statistiche di interesse del Piano statistico nazionale, e delle attività di gestione ed implementazione del database statistico e di finanza pubblica per il ragioniere generale dello Stato; pubblicazione di dati e/o bollettini di finanza pubblica, reportistica relativa ai conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche e su altre tematiche di interesse del ragioniere generale dello Stato. Rapporti con l'IGICS e con la Consip S.p.a. per l'informatizzazione dell'attività del Centro, mediante l'uso delle tecnologie dell'informatizzazione e la diffusione della cultura informatica e digitale.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 115

07A04556

DECRETO 30 novembre 2006.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis,* lettera *e)*, prevede che

con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002, 21 luglio 2003, 20 settembre 2005 e 5 aprile 2006 con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede, tra l'altro, ampie forme di dismissioni immobiliari e di esternalizzazione di compiti istituzionali dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, in favore di una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, che prevede, tra l'altro, che le ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze già attribuite, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis,* lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Su proposta del ragioniere generale dello Stato;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato così come determinate dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) di seguito denominato decreto ministeriale 21 luglio 2003;

e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2005 di seguito denominato decreto ministeriale 20 settembre 2005;

f) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2006 di seguito denominato decreto ministeriale 5 aprile 2006.

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, dall'art. 2, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2005 e dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 5 aprile 2006), al punto 2.9 è soppresso l'ufficio XIV dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Le relative competenze sono trasferite all'ufficio XI dello stesso Ispettorato generale.

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, dall'art. 2, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2005 e dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 5 aprile 2006), dopo il punto 2.14, è aggiunto il seguente punto 2.15: «Presso il servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è istituito, nel rispetto dei principi dell'invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 430/1997, un posto di funzione dirigenziale non generale con compiti di consulenza, studio e ricerca per le esigenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 278

07A04557

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Kraljić Tajna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kraljić Tajna, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «dottore in medicina» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 ottobre 2006 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Kraljić Tajna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina rilasciato in data 30 luglio 2004 dalla «Università degli studi di Zagabria - Facoltà di medicina» (Croazia) alla sig.ra Kraljić Tajna, nata a Varaždin (Croazia) l'8 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Kraljić Tajna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04753

DECRETO 23 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tineo Villarroel Maria Claudina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tineo Villarroel Maria Claudina, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirujano conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultima la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tineo Villarroel Maria Claudina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano rilasciato in data 30 maggio 2003, dalla «Universidad de Oriente» di Cumanà - Edo. Sucre (Venezuela) alla sig.ra Tineo Villarroel Maria Claudina, nata a Caracas (Venezuela) l'8 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Tineo Villarroel Maria Claudina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04754

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Romanini Catalán Maria Victoria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Romanini Catalán Maria Victoria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico cirujano conseguito in Cile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Romanini Catalán Maria Victoria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 24 dicembre 1999 dalla «Universidad de Chile» di Santiago (Cile), alla sig.ra Romanini Catalán Maria Victoria, nata a Concepción (Cile) il 21 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Romanini Catalán Maria Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04750

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Honchar Oksana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Honchar Oksana, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in medicina JIA BC 001901 conseguito in Cile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 marzo 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Honchar Oksana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo diploma di laurea in medicina JIA BC 001901 rilasciato in data 28 giugno 1998 dalla «Accademia Medica Statale di Bukovyna» di Chernivtsi (Ucraina), alla sig.ra Honchar Oksana Mykolayivna, nata a Seliatyn, Chernivtsi (Ucraina) il 9 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Honchar Oksana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04751

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Moscovici Oana Codrina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Moscovici Oana Codrina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Moscovici Oana Codrina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Preso atto del certificato di matrimonio serie CD n. 108458, rilasciato dal comune di Iaşi (Romania) in data 25 agosto 2004, dal quale risulta che il nome da nubile della sig.ra Moscovici Oana Codrina risulta essere Vasiliu Z. Oana Codrina e che pertanto Moscovici Oana Codrina e Vasiliu Z. Oana Codrina sono la stessa persona;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic», rilasciato in data 30 gennaio 1995 dall'Università Statale di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iaşi (Romania), alla sig.ra Moscovici Z. Oana Codrina, nata a Iaşi (Romania) il 27 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Moscovici Oana Codrina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04755

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Piazza Luciane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Piazza Luciane, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Piazza Luciane è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 16 dicembre 1995 dalla «Universidade de Caxias do Sul» (República Federativa do Brasil), alla sig.ra Piazza Luciane, nata a Farroupilha (Brasile) il 2 settembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Piazza Luciane è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04756

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Baban Anwar Waleed Anwar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Baban Anwar Waleed Anwar, cittadina irachena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia - M.B.Ch.B. conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Baban Anwar Waleed Anwar è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia - M.B.Ch.B. rilasciato in data 30 giugno 2002 dall'Università di Baghdad - Facoltà di medicina (Iraq) alla sig.ra Baban Anwar Waleed Anwar, nata ad Anbar (Iraq) il 10 gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Baban Anwar Waleed Anwar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04759

DECRETO 9 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Di Rosa Piero, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Di Rosa Piero, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Cirurgia Plástica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Di Rosa Piero è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Preso atto che il dott. Di Rosa Piero è iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma dal 30 dicembre 1980;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Cirurgia Plástica», rilasciato in data 25 maggio 1998 dalla «Pontificia Universidade católica do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre (República Federativa do Brasil) al dott. Di Rosa Piero, cittadino italiano, nato a Roma il 29 giugno 1953, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Di Rosa Piero è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: LEONARDI

07A04752

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 aprile 2007.

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, alla luce del nuovo testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo, introdotto dall'art. 1, comma 1151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 1150, della medesima legge n. 296/2006;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007;

ADOTTA

il seguente decreto:

CAPO I - PRODUZIONE

SEZIONE I

Disposizioni comuni

Art. 1.

Istanze di riconoscimento della nazionalità italiana

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

2. L'istanza dovrà contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:

a) la dichiarazione che il film è destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;

b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

c) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

d) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità;

e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, è revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca può

essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è tenuto a comunicare alla direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.

Art. 2.

Istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo

1. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale sono presentate alla direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo è pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo è pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo è pari a duecentocinquanta euro. L'istanza può contenere la richiesta del solo riconoscimento dell'interesse culturale, ovvero anche del contributo di cui all'art. 3. In questo caso, va specificato sia l'importo richiesto, sia se il predetto contributo è domandato per la produzione, per la distribuzione, per l'esportazione, ovvero soltanto per una o due delle tre voci.

2. L'istanza è presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana.

3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:

a) un analitico preventivo dei costi di produzione;

b) un analitico preventivo sia dei costi di distribuzione in Italia che dei costi di distribuzione e vendita all'estero;

c) un dettagliato piano finanziario preventivo, con l'indicazione di eventuali prevendite e minimi garantiti relativi alla distribuzione in Italia e all'estero, e di eventuali apporti in compartecipazione e in coproduzione;

d) un piano dei ricavi destinati alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1;

e) ad esclusione dei cortometraggi, una certificazione analitica della congruità del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia;

f) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

g) soggetto o trattamento e sceneggiatura;

h) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità. Per gli interpreti principali, è inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;

i) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualità culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualità spettacolari;

j) relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto filmico;

k) curriculum vitae degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i)*, ed *l)* del decreto legislativo.

4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo o al piano finanziario, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto, alla luce delle variazioni, per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza è corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le opere prime e seconde, l'importo di cui al periodo precedente è ridotto a cento euro. Per i cortometraggi, l'importo è ridotto a cinquanta euro.

5. Per i film che non abbiano ottenuto il riconoscimento di interesse culturale, ovvero non abbiano ottenuto il contributo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'art. 1 viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.

Art. 3.

Definizione dei costi massimi ammissibili e requisiti per la concessione del contributo

1. I contributi alla produzione ed alla distribuzione dei film riconosciuti di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo è costituito:

a) dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla copia campione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione («producer fee»);

b) dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero, come definite all'art. 4, comma 4. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura forfetaria del 7,5% del costo di realizzazione alla copia campione. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della copia campione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo di produzione.

2. I contributi sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le percentuali definite all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

3. Per i film di interesse culturale, i costi di distribuzione in Italia ed all'estero, che compongono il costo massimo ammissibile, non possono essere inferiori al 20% del medesimo. In particolare, le spese per la distribuzione in Italia non possono essere inferiori al 16% del costo massimo ammissibile, e le spese occorrenti per le vendite all'estero non possono essere inferiori al 4% dello stesso. In ogni caso, il preventivo di spesa non può indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, riferito ad un numero di copie non inferiore a dieci, nonché, per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facoltà di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo, nonché di esonerare dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatta salva una spesa minima, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie, ovvero di master digitale, per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo si intende il film che indica un preventivo per almeno il 50% inferiore al costo massimo ammissibile, ferma restando la facoltà della Commissione prevista al quarto periodo del presente comma.

4. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le percentuali di cui al comma 3 ed i costi massimi ammissibili si riferiscono all'intero costo industriale dell'opera filmica, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione alla copia campione. Nell'ipotesi in cui la quota italiana sia inferiore al 60%, si fa riferimento soltanto a quest'ultima.

5. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.

6. I contributi alla produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.

Art. 4.

Deliberazione del contributo

1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del contributo assegnabile sono deliberati dal direttore generale per il cinema, previa valutazione della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera è trasmessa all'Istituto di credito gestore del fondo per le attività cinematografiche (d'ora in avanti: Istituto di credito). L'importo complessivo dei contributi concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese, la cui proprietà sia riconducibile agli stessi soggetti fisici o giuridici che abbiano già ottenuto contributi nello stesso periodo di riferimento, non può essere, per ciascun anno solare, superiore a 5 milioni di euro, per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 recante «Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni», ed a 3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel medesimo elenco. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identità di amministratori o di proprietà tra più imprese ovvero in cui il controllo dell'impresa o la proprietà sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici o giuridici. L'esposizione complessiva con l'amministrazione di una medesima impresa, incluse quelle controllate la cui proprietà sia riconducibile agli stessi soggetti fisici o giuridici, non può superare gli 8 milioni di euro per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del suindicato decreto ministeriale 27 settembre 2004, ed i 6 milioni di euro per le altre imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Con riferimento a

quanto previsto al periodo precedente, per le associazioni in compartecipazione e in coproduzione il calcolo della misura della predetta esposizione avviene «pro quota».

2. Le deliberazioni di contributo per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilità per il medesimo anno, tenuto conto delle modalità di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

3. Il contributo deliberato può essere destinato interamente alla copertura delle spese di produzione, fermo quanto previsto all'art. 3, comma 3, ed all'art. 5, commi 1, 2 e 3. Ove esso sia destinato anche alla copertura delle spese di distribuzione ed esportazione, devono essere comunque rispettate le percentuali previste all'art. 3, comma 3. Non meno del 60% del contributo destinato all'esportazione è finalizzato al doppiaggio e al sottotitolaggio in una o più lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone, nonché alla fabbricazione di materiali, tra cui copie ed internegativi, al fine di facilitare la circolazione dell'opera nei mercati internazionali. A seguito della specifica richiesta dell'interessato, effettuata ai sensi dell'art. 2, il contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale può essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione. In tal caso, è da suddivedere nelle percentuali del 75% per la distribuzione e del 25% per l'esportazione.

4. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa già compresa nel costo di produzione della copia campione.

5. Al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, previa la deliberazione del contributo di cui al comma 1, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare, rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, e determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo, ai sensi dell'art. 5, comma 7. All'impresa di produzione è fatto obbligo di destinare il contributo esclusivamente alla copertura del costo industriale del film, ovvero, a scelta dell'impresa stessa, del costo di produzione alla copia campione, come definito all'art. 3, comma 1. All'impresa di produzione è attribuito l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico afferenti la quota concessa in garanzia ai sensi del primo periodo del presente comma, al fine di corrispondere allo Stato la quota di proventi di competenza di quest'ultimo.

6. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento sia della quota di titolarità dell'impresa di produzione che di quella di cui al comma 5, ultimo periodo, abbiano consentito la copertura del costo industriale del film a carico dell'impresa di produzione, allo Stato è corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento del film stesso, fino alla concorrenza di quanto erogato.

7. Con cadenza annuale, l'Istituto di credito comunica alla direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali l'entità dei proventi di spettanza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione ovvero direttamente versati all'istituto di credito da quest'ultima. Laddove i predetti proventi netti non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato entro un quinquennio dalla data di prima erogazione dello stesso, la quota di diritti di sfruttamento derivanti dalla quota di proprietà del film in capo all'impresa di produzione è trasferita automaticamente allo Stato, a scopo di garanzia, fino alla concorrenza di quanto erogato, e per una durata non superiore a 5 anni a partire dalla scadenza del predetto quinquennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, affida la gestione dei diritti di cui al periodo precedente e nei limiti di durata ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Decorso tale lasso di tempo, i diritti di utilizzazione della quota in capo all'impresa e di cui al periodo precedente rientrano nella disponibilità dell'impresa di produzione.

8. Nel caso in cui i proventi netti di spettanza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione ovvero direttamente versati all'Istituto di credito da quest'ultima, abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato entro un quinquennio dalla data di prima erogazione dello stesso, l'impresa di produzione potrà proseguire l'attività di sfruttamento economico dei diritti di cui al comma 5, ultimo periodo, assumendo contestualmente l'obbligo di versare allo Stato, con rendicontazione annuale, la quota dei proventi netti di sua competenza, fino alla concorrenza del contributo e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del predetto quinquennio. Per proventi netti di spettanza dello Stato si intendono le somme maturate in favore dello stesso per effetto delle attività di sfruttamento economico previste dal presente articolo, da porre in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi da 10 a 15. Le spese recuperabili dall'impresa di produzione, di cui al comma 4, non possono superare il 2% del contributo erogato.

9. Alla corresponsione allo Stato ai sensi del comma 5, ultimo periodo, concorre l'incentivo di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. La stipula dell'atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, al reperimento, documentato dall'impresa di produzione mediante autocertificazione sostitutiva di atto notorio, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione del reperimento delle risorse, sempre a pena di decadenza del contributo concesso, l'impresa di produzione deve presentare il relativo piano finanziario alla direzione generale per il cinema ed all'Istituto di credito, corredato di tutti i documenti giustificativi.

2. La stipula dell'atto di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica, nonché, nel caso dei contributi alla sola produzione, alla presentazione di copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i minimi di cui all'art. 4, comma 3, stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero alla dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attività di distribuzione in campo nazionale.

3. L'Istituto di credito procede all'erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonché previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, l'Istituto di credito ne dà comunicazione alla direzione generale per il cinema per il riesame della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall'impresa di produzione. Né la predetta comunicazione, né il riesame comportano interruzione del termine di cui al comma 1, primo periodo.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto di credito comunica alla direzione generale per il cinema l'elenco dei documenti richiesti all'impresa di produzione per la stipula dell'atto di prima erogazione e per la stipula di quelli relativi alle erogazioni successive. Con cadenza annuale, l'Istituto di credito è tenuto a confermare od aggiornare tale elenco.

5. L'Istituto di credito ha sessanta giorni di tempo dall'autocertificazione di cui al comma 1 per sottoporre all'impresa di produzione l'atto di erogazione.

6. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell'entità, secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti di cui all'apposita Tabella *A)* allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

7. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dall'istituto di credito, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

8. Nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia autocertificato il falso, ovvero abbia esibito documentazione attestante o comprovante fatti non corrispondenti al vero o riportante sottoscrizioni non autentiche, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, non sarà possibile per l'impresa stessa, nonché per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi di cui al decreto legislativo per i successivi cinque anni.

9. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, è consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il contributo, per documentata impossibilità dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilità. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per l'esame, nella prima seduta utile, della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. La presentazione dell'istanza comporta l'interruzione di trenta giorni del termine di cui al comma 1, primo periodo.

10. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in sfruttamento in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: diritti cinematografici, distinti in theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru, commercial; diritti pay-per-view, distinti in residential, non residential, satellite; diritti pay tv, distinti in terrestrial, cable, satellite, pay per view/NVOD, video on demand; diritti free tv, distinti in terrestrial, cable, satellite; altri diritti, distinti in music publishing, soundtrack album, merchandising, multimedia, videogames, VOD/Internet. Altri eventuali diritti potranno essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni e le attività culturali.

11. Il contratto di distribuzione «theatrical» può prevedere una provvigione a favore del distributore nazionale non eccedente il 35%, ove nel contratto sia previsto un minimo garantito. Diversamente, la percentuale non può eccedere il 25%. I diritti «theatrical» non possono essere ceduti a prezzo fisso.

12. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione può effettuare la prevendita

ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, nonché sottoscrivere accordi di compartecipazione e di coproduzione, che possono essere inseriti nel piano finanziario a copertura del costo del film. Sono considerate ammissibili al fine di comprovare la copertura del piano finanziario le vendite effettuate entro la data della concessione del visto censura. In ogni caso, la prima vendita in Italia dei diritti «free tv» non può essere effettuata per un periodo superiore a cinque anni. La prima vendita in Italia dei diritti «pay tv» non può essere effettuata per un periodo superiore a diciotto mesi, ivi inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay per view». La data di decorrenza dei predetti periodi coincide con la data di decorrenza dei diritti medesimi.

13. La direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di prevendita o vendita dei diritti di utilizzazione all'estero, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori. Le prevendite o vendite di tali diritti non possono in ogni caso essere effettuate per l'intero periodo di durata della protezione legale.

14. Le prevendite o le vendite dei diritti di utilizzazione televisiva nonché di tutti gli altri diritti, esclusi quelli «theatrical» e «video», dell'opera cinematografica sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione a:

a) imprese concessionarie dei servizi di diffusione televisiva ovvero di raccolta pubblicitaria, nonché alle loro collegate o controllate;

b) imprese di distribuzione o esportazione cinematografica o televisiva, purché attive nel territorio nazionale. Qualora l'impresa di produzione incarichi dello sfruttamento economico dell'opera cinematografica, diverso da quello «theatrical» e «video», un'impresa di distribuzione o d'esportazione, potrà essere riconosciuta a quest'ultima una provvigione non superiore al 20%. Se l'impresa di produzione svolge, altresì, attività di distribuzione o di esportazione, tale percentuale è ridotta al 10%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura, diversi dalle imprese di distribuzione ed esportazione di cui al periodo precedente.

15. L'impresa di produzione può cedere o dare in licenza i diritti «video», riconoscendo al distributore una commissione non eccedente il 25% del fatturato lordo laddove siano a proprio carico i relativi costi di distribuzione. Nel caso in cui i costi di distribuzione per lo sfruttamento «rental» e «sell through» siano a carico dell'impresa di distribuzione, all'impresa di produzione dovrà essere riconosciuta una «royalty» per lo sfruttamento «rental» e per lo sfruttamento «sell through».

SEZIONE II

Entità del contributo a progetti riconosciuti di interesse culturale

Art. 6.

Lungometraggi

1. Il contributo a lungometraggi di interesse culturale non può eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:

a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile è di cinque milioni di euro;

b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile è di 3.750.000 euro.

2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera *a)* non sia inferiore al 40%, il relativo progetto è esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera *a)*.

Art. 7.

Opere prime e seconde

1. Per le opere prime e seconde è concesso un contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla direzione generale per il cinema, secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il contributo non può essere superiore al 90% del costo massimo ammissibile, pari a 1.500.000 euro.

2. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefìci di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di contributi, concessi ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.

Art. 8.

Cortometraggi

1. Il contributo a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, è concesso, previa istanza alla direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il contributo è pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile è di 40.000 euro.

2. Le istanze di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono

corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.

SEZIONE III

Progetti tratti da sceneggiature originali

Art. 9.

Istanze per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali

1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla direzione generale per il cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammessi alla selezione progetti tratti da sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:

a) trattamento o sceneggiatura da cui s'intenda sviluppare un progetto;

b) un soggetto ed una sinossi;

c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile;

d) un preventivo di spesa del progetto di sviluppo.

Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 30 giugno di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.

3. Per il medesimo anno solare, non può essere presentata più di un'istanza relativa allo stesso autore.

4. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano già iniziate le riprese.

5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'àmbito della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. La relativa seduta ha luogo entro il 31 ottobre.

Art. 10.

Contributi per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali

1. Per ogni esercizio finanziario, è prevista la concessione di contributi, per un numero massimo di 20 progetti di cui all'art. 9, comma 1, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% del contributo è destinata all'autore della sceneggiatura. Il contributo destinato all'impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, è diminuito della somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.

2. I contributi eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo.

3. I contributi sono assegnati dalla Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Art. 11.

Contributi agli autori di sceneggiature originali

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro, il Direttore generale per il cinema può attribuire almeno due volte all'anno non più di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere sui soggetti presentati espresso dalla sezione di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto.

CAPO II

DISTRIBUZIONE IN ITALIA

Art. 12.

Oggetto e finalità del contributo

1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualità, distribuiti dalla medesima impresa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei contributi di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

Art. 13.

Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa.

2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde è aumentato del 50%. L'importo degli incassi è aumentato del 30% per i film di interesse cul-

turale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.

3. Possono accedere alla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano distribuito almeno un film, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000 euro. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.

4. I contributi assegnati alla singola impresa non possono comunque superare il 25% delle risorse rese annualmente disponibili per la finalità di cui all'art. 12 del presente decreto sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 14.

Istanze di erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, è presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

c) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 15.

Procedimento di erogazione del contributo

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. La direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

CAPO III

ESPORTAZIONE

Art. 16.

Oggetto e finalità del contributo

1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'àmbito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo.

Art. 17.

Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:

a) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;

b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera *a)*.

2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera *b)* del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro *a)*.

Art. 18.

Istanza per l'erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, è presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;

b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.

3. L'istanza è corredata dalla documentazione contabile, nonché da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 19.

Procedimento di erogazione del contributo

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.

2. La direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

Restituzione dei finanziamenti deliberati fino al 31 dicembre 2006

1. La presente disposizione si applica ai film che abbiano ricevuto finanziamenti dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006.

2. L'impresa di produzione, tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 6, e nel rispetto delle scadenze temporali indicate al successivo comma 5, ha facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, verificata al 31 dicembre 2006, rispetto al finanziamento statale, secondo il meccanismo stabilito nella apposita Tabella *B)* allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Ove l'impresa versi quanto previsto dalla Tabella *B)*, a seconda dei casi, per la predetta estinzione, essa rimane titolare, per la durata della protezione legale, del 100% dei diritti dominicali e di sfruttamento dell'opera cinematografica. In caso contrario, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del film viene trasferita a scopo di garanzia automaticamente, sino all'integrale estinzione del finanziamento e comunque non oltre la durata della protezione legale, in capo allo Stato, che ne affida la gestione, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, a Cinecittà Holding S.p.a.

3. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il soggetto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estinzione del debito di cui al comma 2, è il coproduttore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche in nome e per conto del coproduttore o compartecipante minoritario. Nel caso in cui l'impresa di produzione, o il coproduttore o compartecipante maggioritario, previo interpello da parte dell'amministrazione, o, ove necessario, tramite Cinecittà Holding S.p.a., non aderisca alla procedura di estinzione del debito, l'amministrazione medesima interpella il coproduttore o compartecipante minoritario.

4. Per i progetti filmici finanziati fino al 5 febbraio 2004, nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo finanziamento alla distribuzione e all'esportazione, l'importo per estinguere la situazione debitoria risultante dalla Tabella *B)* viene maggiorato di una somma forfetaria pari al 10% del debito residuo riferito al predetto finanziamento alla distribuzione e all'esportazione.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, la procedura di estinzione è attivata da Cinecittà Holding S.p.a. entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione ivi prevista, mediante comunicazione al soggetto di cui al comma 3, prioritariamente interessato alla stessa, secondo le risultanze in possesso dell'amministrazione. La procedura deve comunque concludersi non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di estinzione, anche tenuto conto degli eventuali interpelli dei soggetti indicati al comma 3.

6. Per i film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2005, la procedura di estinzione è attivata entro sessanta giorni dalla data di verifica della situazione debitoria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura non può applicarsi ai film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2008.

7. Ai fini dell'estinzione di cui al comma 2, sono presi in considerazione, per i film distribuiti in sala in Italia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione del finanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per i film distribuiti in sala in Italia a partire dal 1º gennaio 2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 mesi dalla data di prima uscita.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, è abrogato.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 332

Tabella allegata A) (art. 5, comma 6)

EROGAZIONE CONTRIBUTI A STATO DI AVANZAMENTO

EROGAZIONE STATALE	**EROGATO TOTALE**	**QUANDO**	**PRESUPPOSTO**
20%	20%	PRIMA DI INIZIO RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE ALL'ISTITUTO GESTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 20% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
20%	40%	INIZIO RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 40% COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
20%	60%	META' RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 60% COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
20%	80%	FINE RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 80% COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
SALDO	100%	CONCESSIONE VISTO CENSURA	LIBERATORIA AUTORI, ATTORI, LABORATORIO E MUSICHE

L'IMPRESA PRODUTTRICE DEVE ALLEGARE A CIASCUNA AUTODICHIARAZIONE COPIA DEI CONTRATTI E DELLE FATTURE A DIMOSTRAZIONE DELLA RELATIVA PERCENTUALE DI COSTI MATURATI.

Tabella allegata B) (art. 20, comma 2)

DEFINIZIONE FINANZIAMENTI DELIBERATI FINO AL 31 DICEMBRE 2006

QUOTA DELL'EROGATO GIA' RIMBORSATA DALL'IMPRESA	QUOTA DA VERSARE PER ESTINGUERE LA SITUAZIONE DEBITORIA ED ACQUISIRE LA TITOLARITA' DEL 100% DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO
TRA 0 E 30%	20% DEL DEBITO RESIDUO SINO AL 30% DELL'EROGATO OLTRE AL 10% DELL'AMMONTARE TRA 30% E 60% DELL'EROGATO OLTRE AL 5% DELL'AMMONTARE TRA 60% E 100% DELL'EROGATO
TRA 30% E 60%	10% DEL DEBITO RESIDUO SINO AL 60% DELL'EROGATO OLTRE AL 5% DELL'AMMONTARE TRA 60% E 100% DELL'EROGATO
TRA 60% E 99%	5% DEL DEBITO RESIDUO SINO AL 100% DELL'EROGATO

07A04545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «Engis di Fratoni Vittorio e C. S.n.c.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 gennaio-1º febbraio 2007 con il quale il tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.r.l. Tecno.A.;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 2007 ed in data 13 marzo 2007, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecno.A;

Visto il decreto in data 27 aprile 2007, con il quale il tribunale di Pinerolo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «S.n.c. Engis di Fratoni Vittorio e C.», con sede legale in Rivoli ed operativa
in Scalenghe con estensione ai soci illimitatamente responsabili Vittorio Fratoni, nato a Cingoli (Macerata) il 1º maggio 1949, residente a Piossasco ed Antonio Costa, nato a Monasterace (Reggio Calabria) il 21 novembre 1955, residente in Sangano, soggetta a direzione comune a quella della S.r.l. Tecno.A;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorve-

glianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società sopra richiamate e per gli effetti ai soci illimitatamente responsabili, ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla società «Engis di Fratoni Vittorio e C. S.n.c.», con estensione ai soci illimitatamente responsabili Vittorio Fratoni ed Antonio Costa è nominato commissario straordinario il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 13 marzo 2007, per la S.r.l. Tecno.A.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pinerolo;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

ai comuni di Scalenghe, Piossasco e Sangano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04597

DECRETO 10 maggio 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «CO.FR.AS. S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 gennaio-1º febbraio 2007 con il quale il tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.r.l. Tecno.A.;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 2007 ed in data 13 marzo 2007 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecno.A;

Visto il decreto in data 27 aprile 2007, con il quale il tribunale di Pinerolo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.r.l. «CO.FR.AS.», con sede legale in Torino ed operativa in Scalenghe, soggetta a direzione comune a quella della S.r.l. Tecno.A;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società sopra richiamate e per gli effetti ai soci illimitatamente responsabili, ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «CO.FR.AS.» S.r.l., è nominato commissario straordinario il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 13 marzo 2007, per la S.r.l. Tecno.A.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pinerolo;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Scalenghe;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04598

DECRETO 10 maggio 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «Dis.Te.Ko S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 gennaio-1ºfebbraio 2007 con il quale il tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.r.l. Tecno.A.;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 2007 ed in data 13 marzo 2007 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecno.A;

Visto il decreto in data 27 aprile 2007 con il quale il tribunale di Pinerolo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.r.l. Dis.Te.Ko, con sede legale in Rivoli ed operativa in Scalenghe, soggetta a direzione comune a quella della S.r.l. Tecno.A;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società sopra richiamate e per gli effetti ai soci illimitatamente responsabili, ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Dis.Te.Ko S.r.l.», è nominato commissario straordinario il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 13 marzo 2007, per la S.r.l. Tecno.A.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pinerolo;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Scalenghe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 15 del 21 gennaio 1998, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria allevatori e macellatori nella filiera carni fresche individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 29 marzo 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 29 marzo 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 29 marzo 2004, al Consorzio di tutela del «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» IGP con sede in Perugia, fraz. San Martino in Colle, via Viscioloso n. 21, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 29 marzo 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04578

DECRETO 4 aprile 2007.

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 45 e l'Allegato V, sezione B.;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e, in particolare, gli articoli 20 e 43 nonché l'Allegato XIII;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 8, 10, comma 3, 14, comma 8, e 34;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1969, inerente il rivelatore da addizionare ai mosti con gradazione complessiva inferiore agli otto gradi ad ai vini aventi acidità volatile superiore a quella stabilita;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106, recante regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare comune;

Considerato che l'art. 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, gli Stati membri hanno la facoltà di procedere all'aggiunta di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli;

Considerato che i citati articoli 8, 10, e 34 della legge n. 82/2006 prevedono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute, siano stabilite le sostanze rivelatrici con cui denaturare i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8 per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini con acidità volatile superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, destinati agli acetifici o alle distillerie, ed i quantitativi

di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina da avviare alla distillazione, nonché le modalità da osservare per l'impiego di tali sostanze;

Ritenuto necessario stabilire le sostanze rivelatrici con cui denaturare i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8 per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini con acidità volatile superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, destinati agli acetifici o alle distillerie, ed i quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina da avviare alla distillazione, nonché le modalità da osservare per l'impiego di tali sostanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 82/2006, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati, all'atto del loro ottenimento, con il cloruro di litio.

2. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di mosto oggetto della denaturazione, deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa.

3. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di denaturazione, è presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.

Art. 2.

1. Il responsabile legale della distilleria ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3.

2. È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano:

a) ai vini la cui acidità volatile supera i limiti previsti dalla sezione B dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, qualora il produttore o il commerciante intenda destinare tali prodotti ad una distilleria;

b) ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, di cui all'art. 10 comma 3, della legge n. 82/2006, qualora il produttore o il commerciante intenda destinare tali prodotti ad una distilleria;

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina o, in ogni caso, ai quantitativi di prodotto corrispondenti per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate, avviati alla distillazione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto, purché la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dallo stabilimento.

Art. 4.

1. I vini, la cui acidità volatile supera i limiti previsti dalla sezione B dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, ed i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 82/2006, sono denaturati con il sale alimentare comune di cui al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1997, n. 106, qualora il produttore intenda destinarli ad un acetificio.

2. Il sale alimentare comune, da addizionare ai vini di cui al comma 1 all'atto dell'alterazione, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte di prodotto.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, il sale alimentare comune è presente nei vini di cui al comma 1 nella misura pari a 50 grammi per ogni 100 litri di prodotto.

Art. 5.

1. Il responsabile legale dell'acetificio ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il sale alimentare comune sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 4, comma 3.

2. È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

Art. 6.

I. Il decreto interministeriale del 16 ottobre 1969 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 29

07A04667

DECRETO 9 maggio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Biochemie Lab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 45 del 24 febbraio 2004, con il quale al laboratorio Biochemie Lab Srl, ubicato in Calenzano (Firenze), via Francesco Petrarca n. 35/a - 35/b è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biochemie Lab Srl ubicato in Calenzano (Firenze), via Francesco Petrarca n. 35/a — 35/b, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o romozionale diftùsa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Acidità	UNI EN ISO 660:2005
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 articolo 1
Contenuto di cere	NGD C80 - 2002
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Acenaftene, Acenaftilene, Antracene, benzo-(a)Antracene, benzo-(a)Pirene, benzo(b)Fluorantene, benzo(g,h,i)Perilene, benzo(k)Fluorantene, Crisene, dibenzo(a,h)Antracene, Fluorantene, Fluorene, indeno(1,2,3-cd)Pirene, Naftalene, Fenantrene, Pirene	MP 004 Rev. 1 2004
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MP 002 Rev 2 2004
Solventi alogenati	Reg. CEE 2568/1991 allegato XI
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Tocoferoli totali	MP 003 Rev 1 2004
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

07A04579

DECRETO 14 maggio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 124 del 28 maggio 2004, con il quale al laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chelab Srl, ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfossido, Amitraz, Anilazina, Bendiocarb, Benzossimate, Butocarboxim, 3-Idrossi-Carbofuran, Cimoxanil, Ciromazina, Clofentazine, Diflubenzuron, Diuron, Esaflumuron, Etofenprox, Fenazaquin, Fenpyroximate, Flufenoxuron, Hexytiazox, Imidacloprid, Lufenuron, Metiocarb, Metomil, Metoxuron, N-2,4-Dimetilfeniln'-Methylformamidine, N-(2,4-Dimetilfenil)Formamide, Oxamil, Pencycuron, Phoxim, Propaquizafop, Tebufenozide, Teflubenzuron, Temefos, Tiacloprid, Tiodicarb, Triflumuron, Somma degli aldicarb, Somma degli amitraz	MP-0647 rev. 4 2006
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 allegato 37 P.to 1.1
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 P.to 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 P.to 4
Metaboliti dei ditiocarbammati: Etilentiourea, Propilentiourea	MP-0625 rev. 5 2006
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Met LIV-B + OIV MA-F-A312 2003
Ocratossina A	MP-0028 rev. 9 2006
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Polifenoli totali	MP-0468 rev. 6 2006
Tannini	MP-0468 rev. 6 2006
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 P.ti 3/4
Zuccheri riduttori totali e saccarosio	MP-0650 rev. 2 2003

07A04580

DECRETO 14 maggio 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata in data 5 giugno 2003 dalla C.A.P.C. - Coop. Agricola Produttori Capperi soc. coop. a r.l. - con sede in contrada Scauri Basso Pantelleria (Trapani), intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria;

Vista la nota protocollo n. 63082 del 6 giugno 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'ulteriore istanza presentata in data 26 febbraio 2007 dalla C.A.P.C. - Coop. Agricola Produttori Capperi soc. coop. a r.l. - con sede in contrada Scauri Basso - Pantelleria (Trapani), intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria apportando alcune correzioni e integrazioni a quanto già richiesto mediante la citata istanza del 5 giugno 2003;

Vista la nota protocollo n. 3128 del 19 aprile 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica ritirando quella precedentemente trasmessa mediante la citata nota protocollo n. 63082 del 6 giugno 2003;

Vista l'istanza del 24 aprile 2007, con la quale la C.A.P.C. - Coop. Agricola Produttori Capperi soc. coop. a r.l. - con sede in contrada Scauri Basso - Pantelleria (Trapani), richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla C.A.P.C. - Coop. Agricola Produttori Capperi soc. coop. a r.l. - sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria, secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria che recepisce le modifiche richieste dalla C.A.P.C. - Coop. Agricola Produttori Capperi soc. coop. a r.l. e trasmesso con nota n. 3128 del 19 aprile 2007 all'organismo comunitario competente.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04583

DECRETO 14 maggio 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Aglio Bianco Polesano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dalla società Il Polesine soc. coop. a r.l., con sede in Rovigo, via A. Mario n. 23, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Aglio Bianco Polesano, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66509 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la società Il Polesine soc. coop. a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Aglio Bianco Polesano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla società Il Polesine soc. coop. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Aglio Bianco Polesano, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Aglio Bianco Polesano.

Art. 2.

La denominazione Aglio Bianco Polesano è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 66509 del 6 novembre 2006 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Aglio Bianco Polesano, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04584

DECRETO 21 maggio 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Farro di Monteleone di Spoleto, con sede in Monteleone di Spoleto (Perugia), Corso Vittorio Emanuele n. 45, presso Palazzo Comunale, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 4656 dell'11 maggio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Farro di Monteleone di Spoleto, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Farro di Monteleone di Spoleto, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota protocollo n. 4656 dell'11 maggio 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Farro di Monteleone di Spoleto.

Art. 2.

La denominazione Farro di Monteleone di Spoleto è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 4656 dell'11 maggio 2007 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04749

DECRETO 22 maggio 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela del vino Doc «Marino», in Marino, dell'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. «Marino», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 dicembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino DOC «Marino», costituito per la tutela del vino D.O.C. «Marino», con sede in Marino, Località Frattocchie, via del Divino Amore n. 115/bis, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 5 marzo 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 aprile 2007 ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 11 maggio 2007, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. «Marino», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela del vino DOC «Marino», costituito per la tutela della D.O.C. del vino Marino», con sede in Marino - località Frattocchie, via del Divino Amore n. 115/*bis*, già incaricato con il decreto 29 dicembre 2004 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino D.O.C. «Marino», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela del vino DOC «Marino», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela del vino DOC «Marino», e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04762

DECRETO 24 maggio 2007.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marche».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varietà di viti in etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1995 con il quale è stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Marche»;

Vista la domanda, fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 31 gennaio 2007, in merito alla possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007;

Vista l'istanza della regione Marche presentata con nota n. 58076126 del 26 marzo 2007 intesa a specificare che l'istanza di modifica in questione, deve far riferimento esclusivamente ai vitigni singolarmente elencati per le relative tipologie all'art. 2 del disciplinare di produzione;

Visto il parere, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 19 aprile 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza regionale;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche», riconosciuto con decreto ministeriale 11 ottobre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

I codici delle tipologie dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, sono i seguenti:

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
Marche Barbera	C022	X	019	2	X	X	E	0	X
Marche Barbera Frizzante	C022	X	019	2	X	X	F	0	X
Marche Barbera Novello	C022	X	019	2	C	X	E	0	X
Marche Bianco	C022	X	888	1	X	X	E	0	X
Marche Bianco Frizzante	C022	X	888	1	X	X	F	0	X
Marche Cabernet Franc	C022	X	042	2	X	X	E	0	X
Marche Cabernet Franc Frizzante	C022	X	042	2	X	X	F	0	X
Marche Cabernet Franc Novello	C022	X	042	2	C	X	E	0	X
Marche Cabernet Sauvignon	C022	X	043	2	X	X	E	0	X
Marche Cabernet Sauvignon Frizzante	C022	X	043	2	X	X	F	0	X
Marche Cabernet Sauvignon Novello	C022	X	043	2	C	X	E	0	X
Marche Chardonnay	C022	X	298	1	X	X	E	0	X
Marche Chardonnay Frizzante	C022	X	298	1	X	X	F	0	X
Marche Grechetto	C022	X	095	1	X	X	E	0	X
Marche Grechetto Frizzante	C022	X	095	1	X	X	F	0	X
Marche Merlot	C022	X	146	2	X	X	E	0	X
Marche Merlot Frizzante	C022	X	146	2	X	X	F	0	X
Marche Merlot Novello	C022	X	146	2	C	X	E	0	X
Marche Passerina	C022	X	181	1	X	X	E	0	X
Marche Passerina Frizzante	C022	X	181	1	X	X	F	0	X
Marche Pinot Bianco	C022	X	193	1	X	X	E	0	X
Marche Pinot Bianco Frizzante	C022	X	193	1	X	X	F	0	X
Marche Pinot Grigio	C022	X	194	1	X	X	E	0	X
Marche Pinot Grigio frizzante	C022	X	194	1	X	X	F	0	X
Marche Pinot Nero	C022	X	195	2	X	X	E	0	X
Marche Pinot Nero frizzante	C022	X	195	2	X	X	F	0	X
Marche Pinot Nero Novello	C022	X	195	2	C	X	E	0	X
Marche Rosato	C022	X	999	3	X	X	E	0	X
Marche Rosato Frizzante	C022	X	999	3	X	X	F	0	X
Marche Rosso	C022	X	999	2	X	X	E	0	X
Marche Rosso Frizzante	C022	X	999	2	X	X	F	0	X
Marche Rosso Novello	C022	X	999	2	C	X	E	0	X
Marche Sangiovese	C022	X	218	2	X	X	E	0	X
Marche Sangiovese Frizzante	C022	X	218	2	X	X	F	0	X
Marche Sangiovese Novello	C022	X	218	2	C	X	E	0	X
Marche Sauvignon	C022	X	221	1	X	X	E	0	X
Marche Sauvignon Frizzante	C022	X	221	1	X	X	F	0	X
Marche Trebbiano	C022	X	TRE	1	X	X	E	0	X
Marche Trebbiano Frizzante	C022	X	TRE	1	X	X	F	0	X

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MARCHE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marche», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

2.1 La indicazione geografica tipica «Marche» è riservata ai seguenti vini:

bianco: anche nella tipologia frizzante;

rosso: anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosato: anche nella tipologia frizzante.

2.2 I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche.

2.3 La indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati idonei alla coltivazione per ciascuna provincia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni:

Trebbiano, Passerina, Sangiovese, Grechetto, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Sauvignon, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.

2.4 Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» è possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni compresi fra quelli indicati singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni,non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

2.5 I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello; quest'ultima tipologia limitatamente ai vini rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro nella regione Marche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18;

per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno, a:

	Tonnellate
Marche Trebbiano	18
Marche Passerina	16,5
Marche Sangiovese	18
Marche Grechetto	15,5
Marche Merlot	14,5
Marche Pinot bianco	14,5
Marche Pinot grigio	14,5
Marche Pinot nero	14,5
Marche Chardonnay	14,5
Marche Sauvignon	14,5
Marche Cabernet Franc	14,5
Marche Cabernet Sauvignon	14,5
Marche Barbera	15,5

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% vol per il «Marche» bianco;

9,5% vol per il «Marche» rosato;

9,5% vol per il «Marche» rosso.

Le uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per:

Marche Trebbiano	9,5 % vol
Marche Passerina	9,5 % vol
Marche Sangiovese	9,5 % vol
Marche Grechetto	10 % vol
Marche Merlot	10,5 % vol
Marche Pinot bianco	10 % vol
Marche Pinot grigio	10 % vol
Marche Pinot nero	10,5 % vol
Marche Chardonnay	10 % vol
Marche Sauvignon	10 % vol
Marche Cabernet Franc	10,5 % vol
Marche Cabernet Sauvignon	10,5 % vol
Marche Barbera	10,5 % vol

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Marche» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Marche» bianco 9,5% vol;

«Marche» rosso 10% vol;

«Marche» rosato 10% vol;

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

Marche Trebbiano	10 % vol
Marche Passerina	10 % vol
Marche Sangiovese	10 % vol
Marche Grechetto	10,5 % vol
Marche Merlot	10,5 % vol
Marche Pinot bianco	10,5 % vol
Marche Pinot grigio	10,5 % vol
Marche Pinot nero	11 % vol
Marche Chardonnay	10,5 % vol
Marche Sauvignon	10,5 % vol
Marche Cabernet Franc	11 % vol
Marche Cabernet Sauvignon	11 % vol
Marche Barbera	10,5 % vol

Alla indicazione geografica tipica «Marche» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marche» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

07A04748

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 maggio 2007.

Riconoscimento di lauree e lauree specialistiche rilasciate dalla facoltà Valdese di Teologia, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 15 della legge 11 agosto 1984, n. 449, che stabilisce che le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di Teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 26 marzo 2001, 24 maggio 2001 e 19 dicembre 2001, con i quali sono state stabilite le disposizioni di attuazione per il riconoscimento dei suindicati titoli ai sensi della sopracitata legge;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la nota del 6 dicembre 2006 con la quale il Decano della facoltà Valdese di Teologia, prof. Daniele Garrone, ha comunicato che l'offerta formativa della facoltà Valdese di Teologia sarà costituita dai seguenti percorsi formativi: corso di laurea in teologia, corso di laurea specialistica in teologia, laurea in scienze bibliche e teologiche;

Ritenuto opportuno modificare i decreti ministeriali 26 marzo 2001, 24 maggio 2001 e 19 dicembre 2001 nel senso di indicare i nuovi titoli rilasciati dalla facoltà Valdese di Teologia;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree e le lauree specialistiche rilasciate dalla facoltà Valdese di Teologia, Istituto autonomo nell'ambito dell'Ordinamento Valdese, Ente ecclesiastico con personalità giuridica conferita con decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1995, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese», come lauree e lauree specialistiche/magistrali dell'Ordinamento universitario italiano.

Si intendono per lauree i titoli accademici definiti «laurea in teologia» e «laurea in scienze bibliche e teologiche» nel regolamento della facoltà e per laurea specialistica/magistrale il titolo accademico «laurea specialistica in teologia» definito nel regolamento della facoltà.

Art. 2.

I titoli accademici di cui all'art. 1, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e come laurea specialistica/magistrale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento del conseguimento da parte dell'interessato di un numero di crediti formativi pari ad almeno 180 per i titoli da riconoscere come laurea e un numero di crediti formativi pari ad almeno 120 per i titoli da riconoscere come laurea specialistica/magistrale. A tal fine l'interessato deve produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti con i relativi crediti formativi, in copia autentica rilasciata dalla facoltà.

Roma, 16 maggio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A04604

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico Registro Automobilistico di Savona il 14 maggio 2007, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio Provinciale ACI di Savona ha comunicato — con nota prot. n. 474 del 9 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 14 maggio 2007, per assemblea del personale. La Procura Generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 861 del 10 maggio 2007 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 11 maggio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A04601

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico di Imperia il 14 maggio 2007, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio Provinciale ACI di Imperia ha comunicato — con nota prot. n. 276/S del 9 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 14 maggio 2007, per assemblea del personale. La Procura Generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 857 del 10 maggio 2007 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 11 maggio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A04602

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico Registro Automobilistico di Imperia il 9, 10 e 11 maggio 2007, per trasferimento in nuova sede.

Motivazioni.

L'Ufficio Provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato — con nota prot. n. 261/S del 3 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 9, 10 e 11 maggio 2007, per trasfereimento in nuova sede. La Procura Generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 820 del 3 maggio 2007 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 11 maggio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A04603

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2007.

Revoca del provvedimento 23 aprile 2001, relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del «CAF Imprese - Centro autorizzato di assistenza fiscale - ASCOM di Ravenna srl», in Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

la revoca del provvedimento del 23 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2001, con il quale la società «CAF Imprese - Centro autorizzato di assistenza fiscale - ASCOM di Ravenna srl» con sede in Ravenna, via di Roma n. 102, codice fiscale e partita IVA 02025710399, era stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 1986 del 28 dicembre 2006 la società «CAF Imprese - Centro autorizzato di assistenza fiscale - ASCOM di Ravenna srl» ha comunicato che, con verbale di assemblea straordinaria del 13 dicembre 2006, notaio Letizia De Rubertis, è stata posta in liquidazione.

Con nota prot. n. 602 del 18 aprile 2007, il citato CAF Imprese ha trasmesso il suddetto verbale di assemblea straordinaria dal quale risulta che lo stesso CAF Imprese - Centro autorizzato di assistenza fiscale ASCOM di Ravenna srl è stato posto in liquidazione per «mancato sviluppo della normativa inerente all'attività dei Centri di assistenza fiscale» e che è stato nominato liquidatore unico il rappresentante della società, dott. Giorgio Guberti.

Quanto sopra premesso, si è reso necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla società di cui trattasi.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari - Ufficio assistenza agli intermediari - Roma, per la cancellazione dall'Albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla società interessata.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del Direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento di amministrazione - articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 maggio 2007

Il direttore regionale: DE SIO

07A04747

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente, accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino i giorni 2, 3 e 4 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino a causa di interventi di rinnovamento tecnico, è stato chiuso al pubblico i giorni 2, 3 e 4 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2823/APC/07 (14.4) del 7 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/941/2007 del 9 maggio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 15 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A04679

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Reggio Calabria durante la giornata del 14 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Reggio Calabria sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 3410/2007, dell'11 maggio 2007, ha chiesto a questa direzione regionale l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 17 maggio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A04799

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone durante la giornata del 14 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in data 9 maggio 2007, ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 17 maggio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A04800

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

è accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nei giorni 9 - 10 e 11 maggio 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa Direzione regionale con nota n. UP-RM/0005765 dell'11 aprile 2007 la chiusura al pubblico poiché il suddetto ufficio si è trasferito dalla sede di via Francesco Sapori n. 83 alla nuova sede di via Cina n. 413 nei giorni 9 - 10 e 11 maggio 2007.

La Procura della Repubblica in merito, con nota del 16 maggio 2007, ha espresso parere favorevole.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. l, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A04746

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7559 del 20 aprile 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 18 aprile 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, tenutesi dalle ore 8,30 alle ore 10 presso la sede di via Marsala n. 25, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 7769 del 2 maggio 2007;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 18 aprile 2007 dalle ore 8,30 alle ore 9,30 per i servizi catastali e dalle ore 8 alle ore 9,45 per i servizi di pubblicità immobiliare siti in via Malta n. 4/e.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A04600

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 23 maggio 2007.

Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto legislativo n. 252 del 2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005 che prevede che le forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito: fondi preesistenti), devono adeguarsi alle disposizioni del decreto medesimo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP;

Visto il decreto n. 62 del 10 maggio 2007 (di seguito: decreto ministeriale), adottato del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, in attuazione della citata disposizione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Ritenuto necessario fornire istruzioni ai fondi preesistenti, indicando le linee operative per l'adeguamento alla nuova disciplina secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui sopra;

EMANA

le seguenti direttive:

Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Con decreto n. 62 del 10 maggio 2007 adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 112 del 16 maggio 2007, è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, individuando criteri e modalità di adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla nuova disciplina.

Tale decreto contiene disposizioni atte a prefigurare un generale e complessivo percorso di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, secondo le disposizioni del decreto ministeriale medesimo, nonché alcune puntuali indicazioni preordinate ad individuare gli adeguamenti che devono essere posti in essere da parte dei fondi preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Tenuto conto di quanto sopra, con la presente direttiva si forniscono indicazioni circa i principali profili di adeguamento previsti dal decreto ministeriale in argomento, ripercorrendone le disposizioni nell'ordine dell'articolato medesimo e richiamando i termini indicati nelle diverse disposizioni, nonché le linee che i fondi preesistenti dovranno seguire nel porre in essere le conseguenti attività.

Quanto alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, l'art. 3 del decreto ministeriale prevede che, in linea generale, tutti i fondi preesistenti adeguino i propri statuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (prestazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti), fatte salve alcune specifiche possibilità di deroga previste nel decreto medesimo.

Per le specifiche finalità connesse al conferimento del TFR, l'art. 4 del decreto ministeriale chiarisce che presupposto necessario per poter risultare destinataria del conferimento è che la forma sia a contribuzione definita, con conseguente obbligo di costituzione di un'apposita sezione laddove non già esistente, ed abbia autonoma soggettività giuridica ovvero, con riguardo ai fondi pensione interni bancari o assicurativi, abbia comunque costituito, ove non già esistente, un patrimonio separato. Va inoltre richiamata, con riferimento all'ipotesi di conferimento con modalità tacite, l'esigenza che sia garantita l'osservanza della disposizione dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Al riguardo, va rilevato che il decreto ministeriale prevede che i fondi preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono assicurare l'attuazione della predetta disposizione anche mediante inserimento (ove non già esistenti) di apposite clausole nei contratti assicurativi.

Quanto a modelli gestionali e criteri di investimento, l'art. 5 del decreto ministeriale richiama l'applicazione dell'art. 6, comma 13, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relativa normativa di attuazione, pur prevedendo alcune specifiche deroghe. In particolare, risulta consentito continuare a gestire le attività mediante stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2005, ed è ammessa la gestione delle attività in forma diretta, oltre che tramite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Risultano altresì consentiti gli investimenti immobiliari in forma diretta entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo, ferma restando, in ogni caso, l'esigenza di tener conto dei criteri generali di gestione di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703 del 1996, tra cui il principio della diversificazione degli investimenti e dei rischi. Per i fondi che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale detengano investimenti superiori al predetto limite è posto un termine di 5 anni per ricondurre gli investimenti medesimi nell'ambito del limite medesimo. È inoltre previsto che la COVIP possa stabilire i casi in cui i predetti limiti possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso.

Più in generale la COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i fondi preesistenti possono investire direttamente le risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti. Specifiche disposizioni attengono poi alla possibilità, per fattispecie limitate, di continuare a concedere prestiti o di assumere prestiti esclusivamente a fini di liquidità e su base temporanea.

Circa i tempi di adeguamento alle disposizioni in materia di investimenti e modelli gestionali, i commi 5 e 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale prevedono un termine di tre anni per l'adeguamento alle disposizioni legislative e di normativa secondaria in materia di limiti agli investimenti - fermo restando che trova immediata applicazione la specifica previsione di cui all'art. 6, comma 13, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 252 del 2005 - e di cinque anni per l'adeguamento alle altre disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del decreto ministeriale.

Infine l'art. 6 del decreto ministeriale precisa che i conflitti di interesse sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Quanto alle attività che i fondi pensione preesistenti dovranno porre in essere per attuare gli adeguamenti previsti dal decreto ministeriale, si rileva che, in coerenza con quanto in precedenza evidenziato, occorre distinguere due profili: uno relativo alle attività preordinate a rendere possibile il conferimento, a tali fondi, del trattamento di fine rapporto ai sensi della nuova normativa, l'altro connesso al più generale e complessivo percorso di adeguamento alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 secondo le disposizioni del decreto ministeriale in argomento.

Con riguardo a tali profili, si forniscono le seguenti linee procedurali.

I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005 devono necessariamente essere configurati secondo il regime della contribuzione definita (anche attraverso apposite sezioni), avere soggettività giuridica ovvero, nel caso di fondi interni bancari o assicurativi, patrimonio separato e, quanto alla prospettiva di ricevere il TFR attraverso modalità tacite, devono provvedere all'istituzione di una linea con le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005, anche mediante inserimento di apposite clausole (ove non già esistenti) nei contratti assicurativi in essere.

La previa attuazione dei relativi adeguamenti è condizione necessaria affinché i fondi possano essere destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relative disposizioni attuative, del trattamento di fine rapporto e i relativi flussi possano essere conferiti. Al riguardo, i fondi pensione preesistenti che intendano ricevere il conferimento del predetto TFR a far data dal 1° luglio 2007 devono tempestivamente avviare le procedure di adeguamento alle norme del decreto e porre in essere gli specifici adeguamenti sopra richiamati che risultassero a tal fine necessari entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando la connessa documentazione relativa alle determinazioni adottate, anche con riferimento alle eventuali modifiche statutarie o regolamentari. I fondi dovranno altresì trasmettere alla COVIP una comunicazione, assentita dall'organo di amministrazione del fondo, nella quale vengono specificati modalità e tempi per il completamento degli adeguamenti al decreto, tenendo conto che, laddove non siano indicati nel decreto stesso particolari e più ampi termini con riguardo a specifici aspetti, l'adeguamento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa quanto prima alla COVIP da parte di tutti i fondi pensione preesistenti, ancorché non intendano essere destinatari del trattamento di fine rapporto, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di adeguamento, formulati anche in ragione delle specificità e delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica.

Si richiama, infine, l'opportunità che nell'attuazione dei conseguenti adeguamenti statutari, ad esempio con riferimento alle previsioni dell'art. 3 del decreto ministeriale in materia di organizzazione e funzionamento, i fondi pensione preesistenti abbiano come parametro di riferimento, con gli eventuali necessari adattamenti, le relative disposizioni contenute nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali adottato dalla COVIP con delibera del 31 ottobre 2006.

Roma, 23 maggio 2007

Il presidente: SCIMÌA

07A04836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3448
Yen	163,20
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,252
Corona danese	7,4514
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67670
Fiorino ungherese	249,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8000
Nuovo leu romeno	3,2725
Corona svedese	9,1957
Corona slovacca	33,787
Franco svizzero	1,6508
Corona islandese	83,62
Corona norvegese	8,1055
Kuna croata	7,3160
Rublo russo	34,8270
Nuova lira turca	1,7915
Dollaro australiano	1,6351
Dollaro canadese	1,4552
Yuan cinese	10,2903
Dollaro di Hong Kong	10,5208
Rupia indonesiana	11753,55
Won sudcoreano	1252,61
Ringgit malese	4,5582
Dollaro neozelandese	1,8453
Peso filippino	62,143
Dollaro di Singapore	2,0538
Baht tailandese	44,222
Rand sudafricano	9,5581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04837

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antielmintico per cavalli da corsa».

Provvedimento n. 74 dell'8 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ANTIELMINTICO per cavalli da corsa polvere per uso orale.

Confezione: astuccio da 4 buste da 12 g cad. - A.I.C. n. 102168010.

Titolare A.I.C.: Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli SpA con sede in Beinasco (Torino), via A. Manzoni n. 2 - codice fiscale 00505500017

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per cavalli da corsa: astuccio da 40 buste da 12 g cad. - A.I.C. n. 102168022.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Algon»

Provvedimento n. 77 dell'8 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ALGON soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101274013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101274025.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Eraba (Como) - via Licinio n. 11 - codice fiscale n. 00232040139.

Oggetto: variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa nel latte bovino.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'eliminazione del divieto di utilizzo in animali il cui latte è destinato al consumo umano e fissazione dei tempi di attesa nel latte a quarantotto ore pari a quattro mungiture.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carni: sedici giorni;

latte: quarantotto ore (quattro mungiture).

I lotti già prodotto possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Urfamucol intrauterino».

Provvedimento n. 78 dell'8 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario URFAMUCOL intrauterino, nelle confezioni:

1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 100032022;

3 flaconi liofilizzato + 3 flaconi solvente - A.I.C. n. 100032034.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo II: aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica, parte II.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica, parte II del dossier di registrazione e, precisamente: modifica della composizione qualitativa del materiale del confezionamento primario sia per il prodotto liofilizzato sia per il solvente: i flaconi in vetro incolore tipo III precedentemente autorizzati per il liofilizzato sono ora sostituiti con flaconi in vetro di tipo I e quelli del solvente con vetri di tipo II.

Si fa presente, altresì, che rimane confermato il periodo di validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato (24 mesi), mentre viene inserito il periodo di validità dopo ricostituzione: «consumare immediatamente. Non conservare.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene al periodo di validità dopo ricostituzione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Urfamucol iniettabile».

Provvedimento n. 79 dell'8 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario URFAMUCOL iniettabile nella confezione: 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 100032010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo II: aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica, parte II.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica, parte II del dossier di registrazione e, precisamente: modifica della composizione qualitativa del materiale del confezionamento primario sia per il prodotto liofilizzato sia per il solvente: i flaconi in vetro incolore tipo III precedentemente autorizzati per il liofilizzato sono ora sostituiti con flaconi in vetro di tipo I e quelli del solvente con vetri di tipo II.

Si fa presente, altresì, che rimane confermato il periodo di validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato (24 mesi), mentre viene inserito il periodo di validità dopo ricostituzione: «consumare immediatamente. Non conservare.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene al periodo di validità dopo ricostituzione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04553

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Aglio di Voghiera» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio produttori Aglio di Voghiera con sede in via Buozzi, 12 - 44020 Voghiera (Ferrara), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «AGLIO DI VOGHIERA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera» è riservata all'aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La DOP «Aglio di Voghiera » è ottenuta con l'ecotipo Aglio di Voghiera.

L'aglio di Voghiera è una pianta con bulbi di colore bianco luminoso e uniforme, raramente striato di rosa. Le tuniche che avvolgono i bulbilli hanno colorazione bianca a volte striata di colore rosa più o meno intenso.

La forma del bulbo dell'aglio di Voghiera è rotondeggiante, regolare e compatta, è leggermente appiattita nel punto di inserimento dell'apparato radicale.

Il bulbo è costituto da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna.

I bulbilli che compongono il bulbo devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.

All'atto dell'immissione al consumo l'aglio di Voghiera deve presentare: bulbi sani senza marciumi; esenti da parassiti; puliti, privi di sostanze estranee visibili; compatti; esenti da danni provocati dal gelo o dal sole; esenti da germogli esternamente visibili; privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore estranei.

Può ottenere il riconoscimento aglio di Voghiera D.O.P. solo l'aglio che presenta i requisiti previsti dalle norme di qualità, appartenente alle categorie «Extra» e «Prima».

In particolare per la categoria:

«Extra» calibro minimo di 45 mm;

«Prima» categoria calibro min. 40 mm.

(Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale).

L'aglio di Voghiera è immesso al mercato nelle seguenti tipologie:

Aglio fresco/verde

presenta lo stelo verde e la tunica esterna del bulbo ancora allo stato fresco;

il bulbo si presenta esternamente di colore bianco e bianco avorio e può presentare una striatura di colore rosato;

lo stelo di colore verde è rigido al colletto;

le radici sono di colore biancastro.

Aglio semisecco

presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo non completamente secchi;

il bulbo esternamente è di colore bianco e bianco avorio e può presentare una striatura rosata; lo stelo da color verde vira al colore biancastro assumendo al colletto una minore consistenza;

le radici sono di colore biancastro.

Aglio secco

presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo nonché la tunica che avvolge ciascun bulbillo completamente secchi;

il bulbo si presenta esternamente di colore bianco e sono evidenti i bulbilli;

lo stelo di colore biancastro è di consistenza più fragile;

le radici sono colore avorio.

Art. 3.

Zona di produzione

L'aglio di Voghiera viene coltivato nei territori del comune di Voghiera, di Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara. Tutti i comuni citati sono in provincia di Ferrara.

Il territorio è delimitato a nord dalla via Pomposa - Strada Provinciale 15, dalla via Ponte Asse verso sud sino alla località Borgo Sant'Anna, proseguendo per Gambulaga, Sandolo sino a raggiungere la Strada Provinciale 68.

In direzione sud si raggiunge il paese di Portomaggiore, lasciata la S.P. 68 si prosegue per la località Ripapersico sino a raggiungere la Strada Provinciale 65, di qui procedere verso sud in direzione Consandolo.

Prima del tracciato ferroviario svoltare a destra verso ovest in direzione Ospital Monacale. Il territorio ora è delineato dalla Strada Provinciale 65 che scorre verso nord passando per i paesi di : S. Nicolò, Marrara, Monestirolo, Gaibana, Gaibanella.

Lasciata la Strada 65, in direzione nord-est il confine dell'area designata è delineato dalla via Palmirano verso le località Palmirano, Cona, Codrea sino a raggiungere il punto di partenza del tracciato sulla via Pomposa - Strada Provinciale 15.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei

produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo preposto a tale attività, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

TECNICHE DI PRODUZIONE E RACCOLTA

Rotazione colturale.

L'aglio di Voghiera è una coltura da rinnovo. La rotazione deve essere almeno di quattro anni con colture cerealicole o proteologinose.

La preparazione del terreno avviene con aratura alla profondità da cm 40 a cm 50;

l'aratura estiva deve essere seguita da una successiva fresatura, seguita poi da una concimazione;

il terreno deve apparire livellato, ben frantumato per consentire un adeguato scolo delle acque.

Il ciclo di coltivazione è annuale con semina in autunno.

Produzione del «seme».

La riproduzione del bulbillo avviene per via vegetativa, esso deve essere privo di patogeni e di qualsiasi microferita, deve provenire da un bulbo dell'anno in cui sono ben evidenti i bulbilli.

Il bulbo prima della sgranatura deve essere scaldato con termoconvettore di aria calda, dai 25ºC ai 35ºC, per un periodo da 8 a 10 ore, al fine di eliminare l'umidità da un 5% ad un 10%.

Il bulbillo deve presentare uniformità di pezzatura e di colore ed essere turgido e carnoso. Ogni azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre «il seme».

Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al suo fabbisogno, può reperirlo presso altri produttori dell'area della DOP. Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:

A. la selezione manuale dei bulbi, detti «teste», dai mazzi di aglio della partita destinata alla semina;

B. l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti «denti»;

C. lo schiacciamento dei bulbi che può avvenire manualmente o meccanicamente;

D. l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;

E. la selezione dei bulbilli ottenuti dalle operazioni precedenti può avvenire con modalità completamente manuale oppure con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuerà una successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere seminati.

Epoca e modalità di semina.

Distanza e profondità di semina: la semina avviene dal 15 settembre al 30 novembre.

Profondità minima dei bulbilli 6 cm.

Distanze fra le file: da minimo 20 cm a massimo 50 cm e sulla fila minimo 8 cm. La posizione delle piantine deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica.

La semina può avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.

È ammessa la concia del seme.

La quantità di «seme» da impiegare varia a seconda della dimensione dei bulbilli, ed è compresa fra 600 e 1300 kg/ettaro.

Concimazione ed irrigazione.

Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di P2O5, 200 kg/ha di K2O. L'azoto, distribuito con più interventi o con un unico intervento se si usano concimi a lenta cessione, non deve superare i 150 kg/ha.

Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi.

La distribuzione dell'acqua irrigua deve essere uniforme, non deve provocare ristagno idrico in campo; si eseguono da 1 a 3 irrigazioni per aspersione, con un apporto massimo per ciascun intervento di 300-350 m3/ha di acqua. È fondamentale apportare acqua nella fase dell'ingrossamento del bulbo quando la piovosità è scarsa e insufficiente (inferiore a 40 mm di pioggia ogni quindici giorni).

Nel caso in cui si effettuano irrigazioni alla coltura, queste andranno sospese quindici giorni prima della raccolta per permettere una migliore maturazione del bulbo e non compromettere la sua successiva conservazione.

Raccolta.

L'estirpazione dell'aglio di Voghiera avviene dal 10 giugno sino al 31 luglio in funzione della destinazione sul mercato come aglio di Voghiera «verde/fresco», «semisecco» o «secco».

L'estirpazione può avvenire completamente a mano, con l'ausilio di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata.

Aglio verde/fresco si intende quello immesso al consumo dal giorno dell'estirpazione al quinto giorno dall'estirpazione stessa;

Aglio semisecco si intende quello immesso al consumo tra il sesto e il decimo giorno dall'estirpazione;

Aglio secco si intende quello immesso al mercato dall'undicesimo giorno dopo l'estirpazione.

Al momento dell'estirpazione la produzione massima di aglio di Voghiera è di 20 t/ha.

Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una essiccazione naturale. Essa può avvenire in tre modi:

1. in pieno campo, per un periodo che va da cinque a dieci giorni;

2. in azienda per un periodo da dieci a quaranta giorni; l'aglio è disposto su bancali di legno per favorire il ricircolo dell'aria; durante la notte l'aglio è posto al riparo dall'umidità, o sotto tettoie o coperto con appositi teli di nylon;

3. in atmosfera controllata, in camere isolate per un periodo da ventiquattro a trentasei ore, ad una temperatura da 25ºC a 35ºC.

Le operazioni di produzione e condizionamento devono avvenire necessariamente nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 per impedire che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche dell'aglio di Voghiera derivano dal forte legame con l'ambiente oltre che da fattori umani.

Le caratteristiche tipiche del prodotto: bulbo rotondeggiante regolare, leggermente appiattito nel punto in cui si inserisce l'apparato radicale, costituto da bulbilli uniti in forma compatta con una caratteristica curvatura della parte esterna sono da attribuire ai terreni dove è coltivato il prodotto.

Dai terreni argillosi, argilloso-limosi, franco limosi, dalla presenza di sabbie di origine fluviale, che favoriscono il drenaggio sotterraneo delle acque deriva la serbevolezza dei bulbi, il loro alto accrescimento e soprattutto quella forma regolare e compatta che li caratterizzano.

La composizione chimica, che è un perfetto equilibrio tra enzimi, vitamine, sali minerali, flavonoidi e composti solforati che conferisce una specifica identità genetica all'aglio di Voghiera, è da attribuire alla riproduzione dei bulbilli da semina per via vegetativa cioè utilizzando i bulbilli provenienti da un bulbo dell'anno, nell'area designata per la DOP, ogni anno selezionati e scelti fra i migliori.

Tra i fattori pedoclimatici che contribuiscono a rendere speciale questo aglio di Voghiera rientra certamente anche il clima che è quello tipico della Pianura Padana Ferrarese temperato e asciutto. Ultimo, ma certo non il meno importante, è il fattore umano. Sono i produttori, infatti che curano da sempre con particolare attenzione le tecniche di irrigazione durante il periodo di semina e di raccolta; che, con capacità affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, selezionano a mano dalla coltura precedente i bulbi «teste» migliori da cui ricavare il materiale da seme avendo cura che esso sia grosso e sano, che, con eccellente maestria preparano e lavorano i bulbi preparando a mano mazzi, trecce, treccine e bulbi singoli; sono sempre i produttori che di anno in anno hanno tramandato ricette impreziosite dalla presenza dell'aglio di Voghiera.

Le testimonianze archeologiche recenti e passate dell'antica Voghenza, confermano il ruolo predominante che questo centro ebbe per il delta padano, sino almeno al VII secolo dopo Cristo, caratterizzandosi come centro amministrativo imperiale, sede dei funzionari del fisco e degli amministratori dei saltus, una sorta di dogana da cui partivano attraverso il Po le merci destinate al nord-est dell'impero, verso gli empori di Adria ed Aquileia, oppure verso sud, con facili collegamenti endolagunari e stradali con il porto di Ravenna, sede della flotta pretoria per tutto l'est dell'impero così come Capo Miseno lo era per tutto l'ovest.

Al termine dell'esperienza altomedievale furono gli Estensi, i signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera. Il demanio

estense incentivò tutte le coltivazioni possibili nelle terre della zona e le cronache parlano anche di coltivazioni molto intense e particolari nelle numerose serre che dovevano fornire prodotti tutto l'anno.

Una particolare attenzione era riservata alle piante da orto, come insalate, erbe e piante aromatiche (usate in larghissima misura per attenuare i non sempre freschi sapori delle carni) e soprattutto aglio.

Dalla partenza degli Estensi, nel 1598, le esperienze espletate nel campo agricolo, non andarono affatto perdute in quanto tutte le coltivazioni della zona proseguirono sotto l'egida di altri illustri proprietari che avevano ben individuato le valenze di queste fertili terre che erano lungo il corso dell'antico Po, terre che avevano quelle doti e qualità che le qualificano tra le migliori del territorio ferrarese e che consentono ancora oggi la coltivazione di produzioni a forte specializzazione come l'aglio.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare é svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

L'aglio di Voghiera viene immesso al consumo nelle seguenti tipologie:

treccia: bulbi di prima categoria da min. 5 a max 18 bulbi, peso compreso fra 400 g. e 900 g.;

treccia extra: bulbi di categoria extra, da min. 8 a max 80 bulbi; peso compreso fra 1 kg. e 5 kg.

I bulbi di queste due lavorazioni devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto così confezionato è inserito in una rete color bianco identificato con una etichetta che riporta il logo della D.O.P.

Retino: bulbi in numero variabile; peso compreso tra 100 g. e 500 g. I bulbi sono posti in singoli sacchetti di rete color bianco o in altri contenitori di materiale consentito dalle vigenti norme. Sulla singola confezione va apposto il logo della D.O.P.

Sacchi: bulbi in un numero variabile; peso compreso tra 1 e 30 kg. Vanno utilizzati sacchi di colore bianco; ognuno di essi deve riportare il logo della D.O.P.

Treccina: bulbi da un min. di 3 a un max di 5; peso compreso fra un min. di 150 g. e un max. 500 g. I bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto così confezionato riporta su ogni bulbo un bollino adesivo con il logo della D.O.P.

Bulbo singolo: peso compreso fra un min. di 50 g. e un max di 100 g. I bulbi hanno lo stelo reciso e devono avere le radici recise completamente oppure di pochi millimetri. Ogni bulbo riporta il bollino adesivo con il logo della D.O.P.

Su ogni confezione deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio di Voghiera» con la scritta D.O.P., il logo comunitario ed il nome del produttore.

Imballaggi

Le confezioni sopra descritte vengono immesse al consumo anche in imballi di legno, plastica, cartone, carta e materiali vegetali naturali, del peso compreso da 5 a 15 kg.

I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura della confezione.

Ciascun imballaggio deve recare, in scritte raggruppate sullo stesso lato, leggibili e indelebili, le indicazioni che consentano di identificare l'imballatore o lo speditore. Sugli imballaggi dovrà inoltre essere indicata la denominazione «Aglio di Voghiera» e denominazione di origine protetta D.O.P. in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sull'imballaggio e il logo comunitario.

Il logo

Il logo distintivo, di forma circolare di color azzurro chiaro è formato da una figura che rappresenta metà spicchio di Aglio tagliato nella parte centrale dalla lettera V. Lo spicchio è di base gialla con striature di retino più scuro. Nel cerchio, in posizione obliqua vi è la scritta color nero Aglio Voghiera.

In alto, sempre inclusa nel cerchio appare la dicitura, color nero D.O.P.

Solo per forme pubblicitarie può essere usata una versione in bianco e nero, in quel caso il logo circolare è circoscritto da una linea nera.

Il logo, quando stampato su etichetta, deve essere riprodotto in misura di 1/3 rispetto alla dimensione totale dell'etichetta.

LOGO BIANCO E NERO E A COLORI

Gli indici colori metrici e font sono i seguenti:

LOGO A COLORI
Cerchio:15% di Cyan
D.O.P. nero font Futura Book
Aglio: nero font Times
Voghiera: nero font Times
V: nero
Aglio: bordo nero, interno giallo 25, sfumature giallo 45

LOGO BIANCO-NERO
Cerchio: bianco
D.O.P.: nero font Futura Book
Aglio: nero font Times
Voghiera: nero font Times
V: nero
Aglio: bordo nero, interno bianco, sfumature nero 30

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. aglio di Voghiera, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

1. il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

2. gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. aglio di Voghiera riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE n. 510/2006.

07A04633

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di «Certification of Safety Institute S.p.A. (C.S.I. S.p.A.)», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri in data 11 maggio 2007, Certification of Safety Institute S.p.A. (C.S.I. S.p.A.) con sede in via Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del suddetto decreto legislativo. La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

07A04760

Conferma della designazione di «Consorzio Europeo Certificazione (Cec)», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri in data 11 maggio 2007, il Consorzio Europeo Certificazione (Cec) con sede in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del suddetto decreto legislativo. La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

07A04761

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Expose»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1020 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora della società Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso - Milano.

Medicinale: EXPOSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028631012 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028631024 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

È ora trasferita alla società: EISAI S.r.l. (codice fiscale 04732240967) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Unione Europea, 6/B - 20097 San Donato Milanese (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nipent»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1021 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eurogen Pharmaceuticals Ltd con sede legale e domicilio in Eagle Tower, 1st Floor, Montpellier drive, Cheltnham gu50 ITA, UK (Gran Bretagna).

Medicinale: NIPENT.

Confezione: A.I.C. n. 028645012 - IV 1 flacone 10 mg.

È ora trasferita alla società: Mayne Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 07129970633) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Solmucol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1022 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Medicinale: SOLMUCOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028311013 - «100 mg compresse orosolubili» 24 compresse;

A.I.C. n. 028311025 - «100 mg granulato» 10 bustine;

A.I.C. n. 028311037 - «200 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 028311049 - «400 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 028311052 - «100 mg/5 ml sciroppo» flacone da 180 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028311064 - «100 mg/5 ml sciroppo» flacone da 90 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028311076 - «600 mg granulato» 20 bustine;

A.I.C. n. 028311088 - «200 mg compresse orosolubili» 24 compresse;

A.I.C. n. 028311090 - «300 mg/3 ml soluzione da nebulizzare» 5 fiale da 3 ml.

È ora trasferita alla società: A.M.S.A. S.r.l. (codice fiscale 00539640482) con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Simvastatina Epifarma»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1023 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: SIMVASTATINA EPIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037354014 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 037354026 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 037354038 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 037354040 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc.

È ora trasferita alla società: Fidia farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in SIMVASTATINA FIDIA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Simvastatina Proge Medica»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1024 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Medica S.r.l. (codice fiscale 01728220037) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Donegani, 4/A - 28100 Novara.

Medicinale: SIMVASTATINA PROGE MEDICA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037367024 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037367036 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037367048 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 037367051 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in SIMVASTATINA ALTER.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metorfan»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1025 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano).

Medicinale: METORFAN.

Confezione: A.I.C. n. 019458025 - flacone sciroppo 100 ml.

È ora trasferita alla società: Special Product's Line S.p.A. (codice fiscale 03840521003) con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Scabiacid»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1026 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prodotti dott. Maffioli S.a.s. di Labruzzo Anna & C. (codice fiscale 01055270159) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 8 - 20100 Milano.

Medicinale: SCABIACID.

Confezione: A.I.C. n. 036290017 - «5% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Valetudo S.r.l. (codice fiscale 00978150167) con sede legale e domicilio fiscale in via Ghiaie, 6 - 24030 Presezzo (Bergamo).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sulmedil»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1027 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.A. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: SULMEDIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029182019 - 30 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 029182033 - 30 bustine granulato uso orale 100 mg;

A.I.C. n. 029182045 - 10 supposte 200 mg.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.A. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Citalopram RKG»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1028 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l. (codice fiscale 11274810156) con sede legale e domicilio fiscale in via Menotti Ciro, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: CITALOPRAM RKG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036392013 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 036392025 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036392037 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.A. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in CITALOPRAM PENSA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1029 del 14 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: RAMPOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036660013 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036660025 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036660037 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Medicinale: TERSACIN.

Confezione: A.I.C. n. 035229018 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse;

Sono ora trasferite alla società: Actavis Group PTC EHF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur-Islanda.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lipofundin MCT»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1042 del 14 maggio 2007

Medicinale: LIPOFUNDIN MCT.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34209 Melsungen (Germania).

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica dell'estratto della determinazione.

All'estratto della determinazione A.I.C./N n. 676 del 20 marzo 2007 concernente l'autorizzazione del medicinale «Lipofundin MCT», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 89 del 17 aprile 2007, è apportata la seguente modifica: a pag. 53, II colonna, il paragrafo «Classificazione ai fini della Fornitura» è rettificato:

da:

confezione: A.I.C. n. 027485200 - «10g + 10g/100m1 emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml;

classe: «C»;

a:

confezione: A.I.C. n. 027485200 - «10g + 10g/100ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml - OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vicks febbre e dolore»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1043 del 14 maggio 2007

Medicinale: VICKS FEBBRE E DOLORE.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385 - cap. 00144 Roma, codice fiscale 05858891004.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) - modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica quali - quantitativa degli eccipienti come di seguito specificato:

da: potassio carbonato 1530,0 mg; acido citrico anidro 797,0 mg; sorbitolo 306,0 mg; aroma menta liquirizia 50,0 mg; saccarina sodica 40,0 mg; acesulfame K 20,0 mg; saccarosio monopalmitato 1,0 mg;

a: potassio carbonato 1530,0 mg; acido citrico anidro 797,0 mg; sorbitolo 185,802 mg; aroma agrumi 160,0 mg; aspartame 50,0 mg; sucralosio 20,0 mg; saccarosio monopalmitato 1,0 mg; E104 «giallo chinolina» 0,180 mg; E110 «giallo tramonto» 0,018 mg

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033238015 - «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Streptosil Neomicina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1047 del 14 maggio 2007

Medicinale: STREPTOSIL NEOMICINA.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, Loc. Prulli n. 103/C 50066 - codice fiscale 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 023589031 - polvere 10 g:

A.I.C. n. 023589043 - pomata 20 g.

a:

A.I.C. n. 023589031 - «99,5% + 0,5% polvere cutanea» barattolo 10 g:

A.I.C. n. 023589043 - «2% + 0,5% unguento» tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Optocain»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1051 del 14 maggio 2007

Medicinale: OPTOCAIN.

Titolare A.I.C.: Molteni Dental S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in località Granatieri Scandicci - Firenze, via I. Barontini n. 8, 50018 - codice fiscale n. 04245550480.

Variazione AIC: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina Molteni sita in Scandicci (Firenze) con l'officina Pierrel S.p.A. sita in S.S. Appia - Capua (Caserta) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027496013 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 cartucce 1,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027496025 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce 1,8 ml;

A.I.C. n. 027496037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 10 cartucce 1,8 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027496049 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 cartucce 1,8 ml (A.I.C. n. 027496013), «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 10 cartucce 1,8 ml (A.I.C. n. 027496037), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A04718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Citocartin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1052 del 14 maggio 2007

Medicinale: CITOCARTIN.

Titolare A.I.C.: Molteni Dental S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in località Granatieri Scandicci - Firenze, via I. Barontini n. 8, 50018 - codice fiscale n. 04245550480.

Variazione AIC: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina Molteni sita in Scandicci (Firenze) con l'officina Pierrel S.p.A. sita in S.S. Appia - Capua (Caserta) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio del lotto,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030690010 - «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,7 ml;

A.I.C. n. 030690022 - «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,7 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04719

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia San Martino Piccola soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1061 dd. 11 maggio 2007 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Edilizia San Martino Piccola soc. coop a r.l.» con sede in Udine, costituita addì 24 ottobre 1989, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con domicilio in Udine, via Leopardi n. 24.

07A04628

Scioglimento della società cooperativa «Valle Verde società cooperativa», in Tavagnacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1057 dd. 11 maggio 2007 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Valle Verde società cooperativa», con sede in Tavagnacco, costituita il 2 ottobre 2003 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio n. 8.

07A04629

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-124) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00